

SERGIO PANUNZIO

TEORIA GENERALE  
DELLO STATO FASCISTA

SECONDA EDIZIONE AMPLIATA ED AGGIORNATA



CEDAM - CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI - PADOVA

1939 XVII

## SCRITTI DELLO STESSO AUTORE

### SCRITTI FILOSOFICO-GIURIDICI E DI DOTTRINA DELLO STATO

1. *Il Diritto e l'autorità*, Torino, Utet, 1912.
2. *Le ragioni della Giurisprudenza pura*, Roma, *Riv. Inter. di Sociologia*, 1914.
3. *Il concetto della guerra giusta*, Campobasso, Colitti, 1917.
4. *Lo « Stato giuridico » nella concezione di I. Petrone*, Campobasso, Colitti, 1917.
5. *Introduzione alla Società delle Nazioni*, Ferrara, Taddei, 1920.
6. *La Lega delle Nazioni*, Ferrara, Taddei, 1920.
7. *Lo Stato di diritto*, Città di Castello, Il Solco, 1921.
8. *Il socialismo, la Filosofia del diritto e lo Stato*, Città di Castello, Il Solco, 1921.
9. *Diritto, Forza e Violenza*, Bologna, Cappelli, 1921.
10. *Stato e Sindacati*, Roma, *Riv. Inter. di Filos. del Dir.*, 1923.
11. *Consenso ed apatia*, in *Annali dell'Università di Ferrara*, 1924.
12. *Filosofia e Politica del diritto*, Milano, *Riv. di Dir. Pubb.*, 1924.
13. *La Politica di Sismondi*, Roma, *Riv. Intern. di Filos. del Dir.*, 1926.
14. *Il Sentimento dello Stato*, Roma, Libreria del Littorio, 1929.
15. *Diritto sindacale e corporativo*, Perugia, La Nuova Italia, 1930.
16. *Stato e Diritto*, Modena, 1931.
17. *Le leggi costituzionali del Regime (Relazione al 1° Congresso giuridico italiano)*, Roma, 1932.
18. *Popolo, Nazione e Stato*, Perugia, La Nuova Italia, 1933.
19. *Allgemeine Theorie des fascistischen Staates*, Berlin, Walter de Gruyter, 1934.

### SCRITTI POLITICI

1. *Il Socialismo giuridico*, Genova Libreria moderna, 1907.
2. *Il Sindacalismo nel passato*, Lugano, Pagine Libere, 1907.
3. *La persistenza del diritto*, Pescara, Casa Ed. Abruzzese, 1910.
4. *Sindacalismo e Medio Evo*, Napoli, Casa Ed. Partenopea, 1911.
5. *Stato Nazionale e Sindacati*, Milano, Imperia, 1924.
6. *Che cos'è il Fascismo*, Milano, Alpes, 1924.
7. *Lo Stato Fascista*, Bologna, Cappelli, 1925.
8. *Il riconoscimento rivoluzionario dei Sindacati*, Roma, Il Diritto del Lavoro, 1927.
9. *Sindacalismo*, Torino, Utet, 1928.
10. *Rivoluzione e Costituzione*, Milano, Treves, 1933.
11. *La « Storia » del Sindacalismo fascista*, Roma, *Quaderni di segnalazione*, 1933.
12. *Riforma Costituzionale (Le corporazioni; il Consiglio delle Corporazioni; il Senato)* Firenze, La Nuova Italia, 1934.
13. *Economia mista (dal Sindacalismo giuridico al Sindacalismo economico)*, Milano, Hoepli, 1936.

SERGIO PANUNZIO

ORDINARIO DI DOTTRINA DELLO STATO NELLA R. UNIVERSITÀ DI ROMA


# TEORIA GENERALE DELLO STATO FASCISTA

*IL NON PLUS ULTRA  
DELLO STATO NELLA FORMA 4*

SECONDA EDIZIONE AMPLIATA ED AGGIORNATA

*DIREZIONE SOCIALE DEMOCRATICA  
DEI ACCI 2247  
CON PRECEDENTE*

*ROMA 1973*



CEDAM

CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI

PADOVA 1939 - XVII

AD

ALBERTO DE STEFANI

PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

DELL' UNIVERSITÀ DI ROMA

CON VIVO AFFETTO

PARTE PRIMA

---

LO STATO FASCISTA  
NELLA DOTTRINA DELLO STATO

*Proprietà letteraria*

*Sergio Pizzini*

PRINTED IN ITALY

PADOVA • OFFICINE GRAFICHE « STEDIV » • 1939, XVII (1623-37)

---

## CAPITOLO UNICO

# LO STATO NUOVO

### 1. — *Genesi dello Stato fascista.*

Il nostro grande G. B. Vico, ha scritto che *natura di cose è loro nascimento*. A nessun fatto questo pensiero profondo del Vico, è più applicabile che allo Stato fascista. In vero, per stabilire la natura e la struttura dello Stato fascista, bisogna rifarsi alla sua genesi ideale e storica. Ed innanzi tutto giova qui notare che lo Stato fascista non è venuto fuori da dottrine astratte e da filosofemi; ma, prodotto dal geniale congiunto *nisus* creatore di un grande popolo e di un grande Capo, promana dal terreno dei fatti e dal processo vivo e operoso delle forze sociali; è un prodotto cioè della effettuale realtà storica e politica di oggi. Molti risalgono troppo indietro nella storia per trovare le origini del Fascismo e dello Stato fascista, che del primo è il risultato ed il riassunto più completo e puntuale. Si sbagliano. Bisogna invece tenersi nell'ambito dei nostri tempi, dominati da questi tre grandi fondamentali e connessi avvenimenti: il Socialismo e la sua crisi; la Guerra; il Fascismo. Senza la crisi del Socialismo e della grande guerra, non s'intende il Fascismo. Bisogna « fermare » bene questo punto, che è essenziale. Il Fascismo è fenomeno storico tipica-

mente moderno, come Mussolini, il suo fondatore, è la sintesi della vita e dell'anima moderna.

Guardando le cose più a fondo, non c'è poi nemmeno un distacco logico e cronologico fra la crisi del Socialismo e lo scoppio della guerra europea e mondiale. Anche se la guerra ebbe immediate « occasioni » diplomatiche, sulle quali non è qui il luogo di fermarsi, le sue « cause » ed il suo profondo sottosuolo furono economici e sociali, e ad ogni modo se la guerra, nel suo svolgimento, prese i modi, gli sviluppi e le forme che son noti, ciò dipese dalla crisi del Socialismo, i cui diversi partiti in Europa, sbandati e dispersi praticamente perchè e in quanto sbandati e svuotati già prima teoreticamente, furono tutt'altro che all'altezza della situazione e del grandioso avvenimento. I partiti socialistici, invece di piegare, secondo il noto principio della « eterogenesi dei fini », la guerra alla loro volontà rivoluzionaria, la subirono, dove non la sabotarono, passivamente. Lenin disse, molto superficialmente, mi pare verso il 1917, che « bisognava » trasformare la crisi bellica in crisi rivoluzionaria. Errore storico e filosofico insigne, madornale! La crisi bellica doveva essere, per se stessa, — ed alcune forti pagine di Marx parlano in questo senso —, senza un *prima* ed un *poi*, crisi rivoluzionaria; in quanto era tutt'altro da escludersi che il Socialismo, lungi dal realizzarsi, secondo le banali interpretazioni di esso, legalisticamente con la metà più uno dei voti, si realizzasse con una guerra e per la virtù della forza eversiva di questa. La verità è, che al disotto della crisi del Socialismo e della crisi della guerra, c'era una crisi ben più grave, e profonda, che caratterizzò, e caratterizza in alcuni Stati la situazione sociale e politica generale: la crisi dello Stato.

Il Socialismo ebbe in sè, non fuori di sè, il suo grande nemico, che doveva farlo soccombere inesorabilmente e stenderlo al suolo, come in effetti accadde: l'assenza più completa del-

Devo e che  
niente altro  
il fascismo!

??



l'idea e del sentimento dello Stato e l'aspirazione ad un falso meccanico internazionalismo sulla base dell'odio e del disprezzo della Nazione e del sentimento nazionale, e sulla base dell'esaltazione della classe e del sentimento di classe.

Sta in ciò la radice di tutta la fenomenologia storica contemporanea. Di qui, per contrasto, la forza e la ragione sostanziale e profonda della vittoria assoluta, avente un significato ed un valore universali, del Fascismo, che, espressione suprema del travaglio spirituale della guerra, ha portato e porta con sé l'esaltazione e quasi la religione dello Stato.

Bisogna bene intendere la contrapposizione tra Fascismo e Socialismo. Il Fascismo non ha, come volgarmente si crede, fatto *tabula rasa* del Socialismo, perchè anzi, da un punto di vista storico, esso procede dalla crisi del Socialismo di cui alcune esigenze solo col Fascismo si son potute « realizzare ».

Il Fascismo ha portato con sé quel valore che il Socialismo non solo non aveva ed ignorava, ma disprezzava e calpestava: lo Stato. La ragione di ciò sta nel fatto che mentre il Socialismo aveva basi e premesse filosofiche materialistiche, il Fascismo si è riannodato alle grandi basi e premesse filosofiche dell'idealismo, per cui non a torto il Fascismo si rifà a Vico e a Hegel, a Mazzini e a Gioberti. Il marxismo, nella sua furia critica e demolitrice della società capitalistica, annientò sistematicamente e consapevolmente tutti i valori religiosi morali e ideali. La storia non è, per esso, che un gioco dialettico delle « forze di produzione » e delle « classi » che soggettivamente le rappresentano. Non c'è lo Stato nel sistema generale del marxismo. Così in Marx e più spiccatamente in Engels. All'« amministrazione degli uomini »: il Governo, deve succedere, nel Socialismo, l'« amministrazione delle cose »: la burocrazia. In fondo, l'ideale « logico », in politica, del marxismo era l'anarchia, come in economia il comunismo. Ciò del resto si legge anche nello « Stato e Rivoluzione » di Lenin, un

EGOTTO /

libro molto povero e sconnesso, miscuglio di marxismo e di bakuninismo. Secondo parecchi interpreti del Socialismo marxistico, la formula ideale era: Il massimo di « centralizzazione economica »; il massimo di « decentralizzazione politica ». Nessuna meraviglia che in questo ambiente spirituale sia nata perfino una dottrina dello Stato, di tipo schiettamente sovversivo, la dottrina di Leone Duguit, indubbiamente uno dei più grandi pubblicisti contemporanei, il quale giunge risolutamente a negare, se non lo Stato, da lui ridotto ad un complesso di servizi pubblici, l'essenza stessa dello Stato, il che è di più: la sovranità, la « potestà d'impero », da lui concepita come un ricordo, nel diritto pubblico, della nozione romanistica della « proprietà » del diritto privato. Se cade la proprietà, non c'è ragione che debba mantenersi e sopravvivere la sovranità. Lo Stato insomma, — detronizzato lo *ius imperii*; portato agli estremi fastigi, particolarmente nelle concezioni prevalenti poi nella pratica del Socialismo di Stato e del Riformismo, lo *ius gestionis* —, decadeva e degenerava come Stato politico, come Stato-governo o come Stato-autorità e si presentava e si atteggiava nella forma materialistica e commerciale dello Stato puramente amministrativo, dello Stato economico, dello Stato ragioneria, azienda, o, al più, dello Stato mero ufficio di contabilità e di statistica.

Com'è noto, lo Stato, storicamente, è nato, *ab aeterno*, dalla guerra ed è coevo della guerra, e guerriera, nella sua essenza di comando o d'imperio, è la nozione dello Stato. La nozione invece dello Stato del Socialismo fu pacifica, prettamente economica e commerciale: lo Stato, non potenza e forza organizzata per comandare, ma lo Stato immensa provvidenza e grande dispensa in cui ognuno deve andare a ritirare — con o senza la tessera — i beni di cui satollarsi ! Con la tessera: il Collettivismo; senza tessera: il Comunismo.

Ci fu sì una luminosa paradossale eccezione: il Sindacali-

simo spiritualistico ed ascetico, e appunto perciò rivoluzionario, di Giorgio Sorel; le cui origini si ritrovano, contro Marx, in Proudhon, e il cui « pieno » svolgimento ideale non a caso si ebbe nella terra di Vico e dell'idealismo storico: l'Italia. Sorel, da grande intenditore, scoprì subito e denudò, fin dalle prime sue potenti battute del Revisionismo sindacalista di sinistra, correlato del Revisionismo riformista di destra del Bernstein, la miseria ed il vuoto del Socialismo: l'assenza totale di valori e di elementi morali eroici e religiosi. Egli volle dare, o meglio si illuse di dare, al Socialismo e alla classe operaia quest'elemento morale: il Sindacato, che, come organismo etico, doveva da una parte « svuotare », secondo la sua formidabile frase, lo Stato borghese demo-liberale, e dall'altra sostituirsi e succedere allo Stato, diventando esso lo Stato. Ma il Sindacalismo rivoluzionario sorelliano portava in sè la contraddizione e la sua stessa elisione. Mentre in fatti da un lato esso era tutt'altro che negatore della più energica ed espansiva vita della produzione e quindi della divisione del lavoro, da cui sorge lo Stato, dall'altro, pieno di nostalgici motivi medioevali e romantici, idealizzava una sorta di vita sindacale cenobitica e quasi anarchica, per cui i Sindacati, rinchiudendosi in sè e tagliando i nessi ed i congiungimenti fra di loro, se realizzati secondo la sua utopia, avrebbero soppiantato le ragioni stesse della vita economica della società civile e dello Stato moderno. Nella prosa della realtà pratica invece, i Sindacati operai, ed il movimento operaio in genere, completamente dominati dalla morale utilitaristica e materialistica del Socialismo e del Riformismo, tutt'altro che concepirsi e funzionare come organismi morali ed educativi, non si concepirono e non funzionarono che come somme di egoismi economici e come enti puramente e brutalmente, — salvo rare eccezioni ed alcune sporadiche manifestazioni della tattica e dell'ascetica rivoluzionaria dello sciopero generale —, economici.

Nè Marx; nè Sorel; nè Duguit; nè Lenin; ma Mussolini e il suo Fascismo dovevano portare la risoluzione della crisi del Socialismo e della guerra e la più potente energica e personale affermazione dell'idea dello Stato. Siamo così allo Stato fascista.

2. — *La natura ideale del Fascismo. Il Fascismo come « conservazione rivoluzionaria ».*

Con il Fascismo, l'Italia, la Nazione, al dire di Bertrando Spaventa, « mattiniera » dell'Europa, « iniziatrice ed anticipatrice » in tutti i tempi, nel mondo delle Nazioni, riprende la sua funzione, che fu perduta nei secoli del suo servaggio e della lunga sua imitazione straniera. E spetta ad un italiano, prima capo del partito socialista, Benito Mussolini, di presentarsi, nella storia, che ben a ragione può e deve chiamarsi l'Epoca fascista, « l'epoca cioè dello Stato », la gloria di presentarsi come il fondatore ed il portatore della nuova idea dello Stato.

Durante la guerra fu un vero luogo comune, ripetuto dagli spiriti più superficiali ed antistorici, che essa rappresentava la crisi del diritto internazionale, e che da essa doveva nascere un nuovo « fantastico » ordine giuridico internazionale. Errore. La guerra invece, che fu anch'essa, a sua volta, come abbiamo indicato, effetto della crisi dello Stato, rappresentò il punto culminante della crisi del diritto costituzionale, e da essa è nato un nuovo ordine giuridico interno ed un nuovo concetto dello Stato. La formula ideale e sintetica è quella di Mussolini: « *Tutto nello Stato, nulla fuori dello Stato, nulla contro lo Stato* ». Vi sono, sì, ancor oggi degli scrittori, per esempio il Delaisi, in Francia, che parlano di « separazione » del potere economico da quello politico dello Stato, parallela alla separazione del potere spirituale da quello temporale, per mettere le basi del nuovo ordine giuridico internazionale. Ma si sbaglia-

no di grosso. Perchè, *se* di rapporti economici internazionali e di interdipendenza o di infrastruttura economica degli Stati si deve parlare, *in primis et ante omnia*, ogni Stato, come ne porge luminoso esempio lo Stato fascista corporativo italiano, si deve presentare come un blocco monolitico ed unitario, per potere trattare, *in quanto tale*, e coordinarsi, anche internazionalmente, con gli altri Stati.

Lo Stato fascista pertanto, oltre che essere rilevante dal lato interno, è la sola ed unica reale premessa di future concrete *possibilità* internazionali. Nè diversamente si spiega la curiosità e l'interesse mondiali per il Fascismo e per uno dei suoi più caratteristici e suggestivi aspetti: il Corporativismo.

Per il Fascismo, che con il Corporativismo, suo prodotto essenziale, si eleva alla concezione universale e alla coordinazione, reale e sostanziale, economica e sociale, e non soltanto meccanicamente ed esternamente giuridica degli Stati, la stessa Società delle Nazioni non è la borghese capitalistica e plutocratica, falsa e bugiarda, Società delle Nazioni di Ginevra — dalla quale l'Italia è uscita oltre che per ragioni politiche contingenti, per ragioni di principio — ma la società corporativa delle Nazioni (1); considerata e considerabile realisticamente, e non come puro schema giuridico astratto, vuoto ed utopistico. Non è vero che il Fascismo sia antiuniversale ed antinternazionale. Tutto al contrario, esso è essenzialmente universale, e senza universalità cadrebbe la sua più profonda storica e spirituale essenza e natura.

La parola d'ordine di oggi, in tutto il mondo, è appunto l'universalità del Fascismo e la persuasione di ciò vive e si diffonde ogni giorno che passa, in Europa, in America, in Asia. Mosca cade di fronte alla luce che si sprigiona da Roma. L'in-

---

(1) Vedi il mio articolo: *La S. d. N.; Un capolavoro sbagliato*, in *Critica Fascista*, 1° dicembre 1935.

ternazionale comunista non parla più agli spiriti; è morta. Siamo all'insorgere e al progressivo affermarsi dell'Internazionale fascista, che porta con sè i valori della misura, della saggezza, dell'armonia, della sintesi, che furono propri già di Roma e dell'universalismo imperiale romano. I Fascismi sorgono in molti paesi d'Europa, di America e di Asia. Autorevolmente veniva « segnalato » qualche anno addietro dal « *Popolo d'Italia* » un libro di un giovane scrittore, caduto gloriosamente in Ispagna (1) in cui si parlava, a proposito della forte rettifica di tiro di Stalin nel suo noto discorso del giugno 1931, dell'insorgere del Fascismo persino nella Russia dei Soviets. Siamo anche in America, con la dittatura economica di Roosevelt, ai primi incerti per quanto ancora inefficaci tentativi di Corporativismo.

Se il Fascismo è assolutamente antinternazionalista, ad esso è tutt'altro che estranea la concezione storica ed organica dei rapporti internazionali. L'avvenire del mondo sociale delle Nazioni è nel Fascismo, e già un Ministro di Mussolini, Bottai, additava nel settembre del 1932 nel sinedrio di Ginevra, come esempio e tipo del nuovo mondo, — perchè tutti gli altri Stati devono passare per il Corporativismo se vogliono giungere alla verace loro coordinazione e sintesi — il Consiglio Nazionale delle Corporazioni dell'Italia.

Il Fascismo è antipacifista e polemico in modo assoluto, ed esso, per la sua esaltazione del valore ideale della guerra, di cui nelle pagine incisive della « Dottrina » del Duce, sale quì, uscendo anzi dai confini della dottrina dello Stato, alle più alte vette della dottrina morale della vita eroica dello spirito e del sacrificio. Ma esso non si chiude, come in un guscio, nel concetto « egoistico » della Nazione, e non esclude « teorica-

---

(1) RENZO BERTONI, *Il trionfo del Fascismo nell' U. R. S. S.*, Signorelli, Roma, 1934.

mente » la vita e la realtà organica dei rapporti internazionali, costruiti e costruibili sulle basi stesse della sua dottrina organica e corporativa.

Mussolini nell'aprile 1926, insediando a Palazzo Littorio il Direttorio del Partito, ricordava un pensiero del nostro grande Sismondi, che i grandi popoli non sono tali se non hanno e non svolgono, al tempo loro dato, la loro iniziativa e la loro missione. È qui la radice dell'universalità del Fascismo e del suo imperialismo nel mondo civile delle Nazioni nell'ora che viviamo.

Com'è noto, il Saint Simon distingue nella storia dell'umanità due epoche: le Epoche *critiche* e le Epoche *organiche*: analitiche, meccaniche, problematiche ed « atee » — dico io — le prime; sintetiche, religiose e sistematiche le seconde (1). Con il Fascismo, e con l'Epoca dello Stato da esso instaurata nel mondo delle nazioni, entriamo evidentemente in un'Epoca organica. Da questo punto di vista, la guerra mondiale, da cui siamo partiti, da una parte fu la prosecuzione e lo sbocco finale dell'epoca critica e materialistica, in una parola: capitalistica, da cui essa era uscita; e dall'altra, l'esordio sanguinoso di un'epoca sintetica ed organica, caratterizzata dal trionfo dell'idea dello Stato.

Non vi può essere, nella vita moderna, ordine pace e giustizia, nè all'interno nè all'esterno, senza una forte idea dello Stato e senza una potente sua organizzazione giuridica e istituzionale.

Ed è vero che oggi, nella Scienza di diritto internazionale e nella Filosofia del diritto, la nozione stessa di sovranità è presa di mira ed è soggetta a revisione nei suoi fondamenti per la

---

(1) Vedi su ciò, il mio *Stato di diritto*, parte I cap. III § 24, Città di Castello, il Solco 1921.

costituzione dell'ordinamento giuridico della comunità internazionale.

Ma è da osservare che se la sovranità si discute e si riesamina nell'ordine internazionale, è indiscutibile ed incriticabile nel diritto costituzionale, in quanto, soltanto a condizione che vi sia una forte, pronunciata ed accentrata sovranità all'interno, è logicamente possibile un ordinamento giuridico-istituzionale internazionale.

Si discute da una parte ciò che si afferma dall'altra. Questa posizione, indubbiamente paradossale, non è nuova nell'ordine del pensiero, bastando qui ricordare che Kant negò nella *Ragion pura* Dio, l'immortalità dell'anima, la libertà morale, che riaffermò poi come « postulati » nella *Ragion pratica*. Allo stesso modo, la sovranità dello Stato, sia pure discussa nella ragione internazionale, *se* di un ordine internazionale si deve oggi parlare in modo concreto e non fantastico, è una necessità logica e pratica, ed anzi più che un postulato è un dogma nella ragione costituzionale interna (1).

Come più volte (2) ho scritto, il Fascismo è perciò e nello stesso tempo un grande fatto storico di rivoluzione ed un grande fatto di restaurazione. In esso vi sono, senza alcun dubbio, due inscindibili aspetti o momenti; per cui chi perde di vista e non ha coscienza della sua complessità, cade facilmente nell'errore di considerarlo o un fenomeno esclusivamente conservatore, anzi (come si dice) reazionario, o un fenomeno esclusivamente ed astrattamente rivoluzionario. In effetti, secondo i gusti, gli umori e le varie tendenze spirituali dei gruppi e dei

---

(1) V. il riassunto di queste discussioni nella scienza del diritto internazionale, in G. ENRIQUES, *La sovranità dello Stato nel diritto internazionale*, in *Annali dell'Università di Camerino*, sez. giuridica, vol. III, 1929.

(2) V. il mio *Stato fascista*, Bologna 1925, e *Che cos'è il Fascismo*, Milano, Alpes, 1924.



MARE  
SEMURCE UNO: ELETTORE!

ceti sociali, v'è della gente che, interessatamente, falsando la verità, in buona od in mala fede, accusa il Fascismo di reazione bianca, e della gente che accusa il Fascismo di... bolscevismo! La verità invece è molto più complessa di queste considerazioni e valutazioni unilaterali e semplicistiche. Nel Fascismo c'è il vecchio e c'è il nuovo, perchè la storia non è, nè la fossilizzazione del passato, nè la distruzione di tutto ciò che sta prima, particolarmente dei primi principi della vita umana: la famiglia, la religione, lo Stato, e la creazione *ex nihilo* della realtà sociale e politica. Il Fascismo è un grande fatto storico di « conservazione rivoluzionaria » (1), ed esso, memore delle riflessioni critiche di un grande scrittore politico italiano discendente da Vico, Vincenzo Cuoco, non intende e non ha inteso comportarsi, nelle sue creazioni e realizzazioni rivoluzionarie, come la Rivoluzione francese da una parte e la Rivoluzione russa dall'altra, che hanno creduto di potere

---

(1) Sul concetto di conservazione rivoluzionaria, con interpretazione in parte conforme ed in parte difforme da Sorel, è basato tutto il mio volume: *Diritto, Forza e Violenza*, Bologna 1921. Sullo stesso concetto, come base ideale del Fascismo, aderendo alla mia tesi, vedi un interessante articolo di GUSTAVO GLAESSER: *Attualità di Sorel*, in *Critica Fascista*, 15 settembre 1933. L'articolo del Glaesser è una recensione ed una illustrazione dell'importante volume di MICHAEL FREUND, *Georges Sorel. Der revolutionäre Konservativismus*, Frankfurt, 1932. Il Freund ha il merito, secondo il Glaesser, di avere introdotto in Germania, nel tempo del nazionalsocialismo, Sorel e il suo pensiero, finora sempre ignorati in questo paese, anche se non può dirsi che il nazionalsocialismo tenda ad ispirarsi a Sorel ed a utilizzare comunque la sua filosofia; e di avere illustrate le fonti principali del pensiero sorelliano: Vico e la sua filosofia storica; Le Play e il suo concetto di « autorità sociale »; e soprattutto Renan e la sua filosofia politica aristocratica e conservatrice. Per le più recenti interpretazioni, in Italia, di Sorel, specie su questo punto, vedi G. LA FERLA, *Introduzione allo studio delle opere di Georges Sorel*, Assisi 1929, e più recentemente, *Ritratto di Sorel*, Milano 1933. Mette bene in evidenza, in relazione a Sorel, a Renan, Taine ed anche alle più spiccate tendenze anche cattoliche della filosofia sociale e politica francese, l'aspetto conservatore della Rivoluzione fascista e dello Stato fascista, MARCEL PRÉLOT, *L'Empire Fasciste*, Paris 1936.

edificare il nuovo secondo modelli razionalistici geometrici ed astratti, distruggendo con colpi di penna e di decreti, e di brutale violenza, il passato. Già prima che Cuoco criticasse l'astrattismo razionalistico della Rivoluzione francese, Vico, suo Maestro, scoprì l'errore del progenitore morale di esso come di ogni altro razionalismo politico presente o futuro, non escluso quello bolscevico russo: Cartesio.

Ciò premesso e prima di venire alla qualificazione, alla collocazione storica dello Stato fascista, e alla determinazione dei suoi caratteri essenziali; fissata, come credo di avere succintamente fissata, la genesi o la ragione ideale di esso, vogliamo fare, in ordine alla valutazione del Fascismo e dello Stato fascista come fatto di conservazione rivoluzionaria, alcune fondamentali osservazioni.

### 3. — *Gli elementi dello Stato fascista. La restaurazione politica e l'instaurazione sociale nello Stato Fascista.*

Lo Stato fascista, come « Stato nuovo » — ritengo opportuno cancellare dal vocabolario politico e giuridico la comune e ripetuta espressione: « Stato moderno », che non ha nessun valore altro che cronologico — dev'essere considerato sotto due principali aspetti: sotto l'aspetto della conservazione, o meglio della *restaurazione politica* dello Stato; e sotto l'aspetto della innovazione o meglio della *instaurazione sociale*.

Dal primo punto di vista, lo Stato fascista conserva, ed anzi rafforza e riavvalora al massimo grado ideale e materiale, lo Stato, dal socialismo distrutto; dal secondo, arditamente e rivoluzionariamente innova ed instaura l'ordine etico e giuridico del lavoro, l'ordinamento sindacale e corporativo dello Stato.

Restaurazione politica, ovverosia riaffermazione della po-

testà d'impero dello Stato; instaurazione sociale, nuovo ordinamento giuridico, con i Sindacati e le Corporazioni, del lavoro e della produzione: ecco, in sintesi, lo Stato fascista.

Lo Stato fascista è così « nuovo » nel solo senso storico-filosofico che può avere l'aggettivo nuovo; non nel senso di distruzione e di devastazione totale del passato e di creazione *ex nihilo* del nuovo. Donde la natura « istituzionale » e la solidità storica, nei suoi istituti, dello Stato fascista. E se è vero, fin da Aristotile, che lo Stato è unità di materia e di forma, nello Stato fascista, la materia sociale, i Sindacati, e la potestà, la forma, la potestà d'impero dello Stato, sono pienamente ed intrinsecamente unite. Mai, nella storia ideale eterna dello Stato, si è avuta, come ora vedremo, una più piena e completa apparizione e incarnazione dell'idea dello Stato.

Secondo la più comune e corrente definizione dello Stato, gli elementi di esso si riducono a questi tre: il popolo, il territorio, la potestà d'impero. Ora questi tre elementi, che non sono soltanto tre « elementi » giuridici e formali, ma i veri tre « capisaldi » essenziali dello Stato, caduti i quali lo Stato più non sussiste, furono, tutti e tre, aggrediti e quasi demoliti, nel periodo storico, dal quale siamo usciti, della crisi dello Stato: in quanto che al *popolo* si oppose la *classe*, dal Classismo; al territorio la *circostrizione professionale*, dal Sindacalismo e dal Federalismo; e alla *potestà d'impero* la *gestione economica* dal Socialismo. Questi tre capisaldi tradizionali dello Stato, che non si potevano impunemente toccare, rimangono immutati e vengono invece restaurati dallo Stato Fascista. Ma questo non si ferma al ricordo e al venerabile ossequio del passato; ma procede oltre, aggiungendo ai tradizionali tre elementi, quello che io altrove (1) ho chiamato il *quarto elemento*

---

(1) V. il mio *Sentimento dello Stato*, Libreria del Littorio, Roma 1929.

o la *quarta dimensione* dello Stato: l'ordinamento giuridico della produzione e del lavoro, ovverosia, l'ordinamento sindacale e corporativo. Lo Stato, così, vero organismo ideale, cresce in sè stesso internamente, innestando sul suo vecchio robusto tronco nuovi rami e novella vita.

Spiegheremo, o meglio descriveremo brevemente, la struttura e la vita dello Stato fascista, dappoichè al quarto elemento, nella teoria della struttura o della composizione dello Stato, l'elemento sindacale, corrisponde, nella teoria delle funzioni, la nuova funzione dello Stato, accanto alle tre funzioni tradizionali: la legislativa, l'amministrativa, la giudiziaria, la funzione corporativa, vera e propria *quarta funzione* dello Stato.

Ma qui, prima di addentrarci nell'analisi giuridica, conviene ancora notare, — perchè, più che il diritto, bisogna stabilire « il diritto del diritto », ossia il perchè degli istituti giuridici, in quanto l'ordinamento giuridico dello Stato fascista non è il prodotto del caso, dell'arbitrio e del capriccio, ma della ragione o della necessità ideale, — che *tre* fundamentalmente sono i problemi che lo Stato, nell'epoca in cui viviamo, nettamente presenta e ai quali tutti gli altri possono ricondursi:

I) il problema della restaurazione e del rafforzamento del comando, del potere del principio di ordine e di autorità;

II) la instaurazione dell'ordinamento politico etico e giuridico del lavoro: donde le ricorrenti denominazioni di « Stato del lavoro », di « Diritto del lavoro » e di « Carta del Lavoro »; la quale ultima, per l'Italia, dà ormai il nome alla Costituzione stessa dello Stato;

III) il bisogno di fondare lo Stato, per non farlo poggiare sul vuoto e per farlo sempre più emergere e trionfare sul movimento delle classi organizzate nei loro sindacati, su una vasta associazione spirituale, di cui, per l'Italia, un esempio caratteristico è il Partito Nazionale Fascista.

Tre punti, dunque: il *Potere*; il *Lavoro*; il *Partito*.

CAVANO?  
SALAMATO  
con il suo principio

Non è a credersi che si possa, nello Stato fascista, operare una scissione fra economia e politica, fra Sindacati e Stato, fra ordinamento sindacale-corporativo e potestà d'impero, fra diritto sindacale e corporativo e diritto costituzionale, data l'unità di materia e forma da cui siamo partiti per definire il nuovo Stato. La stessa « Carta del Lavoro », che è il documento giuridico riassuntivo del nuovo Stato, e che, a rigore, come dice la parola, rifletterebbe più l'elemento ed il momento della instaurazione sociale, che quello della restaurazione politica, sopra tutto ed innanzi tutto, nella sua prima Dichiarazione, si sofferma a « definire » la natura politica e giuridica dello Stato fascista, prima di passare, nelle Dichiarazioni successive, a definire i Sindacati, i Contratti collettivi, le Corporazioni e la Magistratura del Lavoro.

#### 4. — *Sindacalismo; Nazionalismo; Fascismo.*

L'unità logica di materia e di forma, di ordinamento economico e di potestà d'impero, dello Stato fascista, procede, a sua volta, storicamente, dalla intima e profonda compenetrazione ideale e dalla sintesi dei due movimenti spirituali e politici da cui il Fascismo deriva: il Sindacalismo, ed il Nazionalismo; per cui ben si può affermare che *il Fascismo è la sintesi storica del Sindacalismo e del Nazionalismo*. L'aspetto conservatore, la restaurazione politica, viene indubbiamente al Fascismo dal Nazionalismo, che ha sempre rivendicato, specie nel periodo della crisi e della dissoluzione, contro tutte le negazioni, il concetto della potestà di comando dello Stato. L'aspetto rivoluzionario, l'elemento di instaurazione sociale, viene indubbiamente al Fascismo dal Sindacalismo, cui spetta di avere affermato, contro l'astrazione del vecchio Stato democratico liberale, l'elemento vivo e vivente della società, come

vita dei Sindacati. Spetta al genio di Mussolini di aver « intuito », promosso, operato, realizzato la sintesi dei due movimenti, dando luogo ad una nuova originale unità e teoria ideale (1).

La riscossa del sentimento nazionale fu operata congiuntamente anche prima della guerra di Tripoli, fra il 1907 e il 1911, dai nazionalisti e dai sindacalisti, dalle file dei quali ultimi uscirono pure i maggiori esponenti del Nazionalismo italiano. Ma innegabilmente, è Mussolini che opponendosi con ogni energia ad ogni tendenza verso la dispersione e la frammentazione sociale, che era poi il portato ultimo ed il lato finale del Sindacalismo romantico rivoluzionario soreliano, promuoveva ed eccitava verso il 1910 in modo veramente classico e giacobino il più profondo senso dell'unità politica accentrata ed accentratrice col Partito Socialista da lui impersonato, prodromo, abbozzo e quasi paradigma della formidabile unità politica del futuro Partito Nazionale Fascista e del connesso e conseguente Stato fascista (2). È poi il Nazionalismo politico italiano che promuove direttamente ed appassionatamente il senso dell'unità e della *potestà* dello Stato all'interno oltre che della sua *potenza* internazionale all'esterno. Da un punto di vista più immediato e tangibile, quello del potere politico statale, il nesso fra il Fascismo e il Nazionalismo è più immediato. Ma da un punto di vista più sotterraneo ed invisibile il nesso e vorrei dire la simpatia fra il Sindacalismo e il Fascismo lo sono ancora più.

Basti riflettere che mentre il Nazionalismo è un movi-

(1) V. su questo punto i miei scritti: *Lo Stato Fascista*, Bologna 1925; *La storia del Sindacalismo fascista*, Roma 1933, presso *Quaderni di segnalazione*, e più recentemente il mio scritto: *Origini e sviluppi storici del Sindacalismo fascista*, nel volume a cura di L. LOJACONO, *Le Corporazioni fasciste*, Milano, Hoepli 1935.

(2) È qui da ricordare che in un discorso alla Camera il Duce disse che egli era fascista fin da quando apparteneva al Partito Socialista.

mento ristretto, limitato, ed aristocratico e non affiora e non si diffonde nelle grandi masse popolari; il Fascismo invece è tutt'uno fin dalle sue origini interventistiche con il Sindacalismo che si caratterizza come un grandioso, nella storia dell'Italia e degli altri paesi, movimento di masse e dà luogo ad uno schietto tipo di Stato popolare, quale è, per definizione, lo Stato fascista.

Sindacalismo e Nazionalismo, dunque, sono le fonti ideali, prima che politiche in senso stretto, del Fascismo. È Mussolini che trascende, fonde nel suo spirito e nella sua azione storica e politica, supera nello stesso tempo e perciò appunto *invera* il Sindacalismo e il Nazionalismo, producendo una scuola, uno stato d'animo, e soprattutto una realtà nuova: il Fascismo, che nella storia del pensiero filosofico e delle idee politiche e sociali ben si può e si deve anzi chiamare « Mussolinismo » tanto è esatta e puntuale la equazione fra Fascismo e Mussolinismo.

Posti i tre problemi, ne vengono le tre risposte positive che il Fascismo ad essi ha dato, e quindi i caratteri più essenziali dello Stato fascista:

I) lo Stato politicamente accentrato, autoritario, gerarchico; ossia lo Stato-Governo, contrapposto allo Stato parlamentare; | ✱

II) lo Stato organizzato con i Sindacati ed esercitante *fra e sui* Sindacati la funzione corporativa: lo *Stato sindacale corporativo*, contrapposto allo Stato atomistico ed individualistico del Liberalismo;

III) lo Stato basato sul Partito Nazionale Fascista, come sulla sua istituzione fondamentale e primigenia: lo *Stato partito*, o, come io lo chiamo, lo *Stato ecclesiastico* (1), contrapposto allo Stato indifferente ateo ed agnostico.

---

(1) V. il mio *Sentimento dello Stato cit.*, parte II.

5. — *Il lato politico ed il lato sociale dello Stato. Il rapporto fra lo Stato e i Sindacati. Lo Stato-società; lo Stato-classe; lo Stato-popolo; lo Stato-nazione. In nota: rapporti fra lo Stato fascista e lo Stato di Hegel.*

Il nuovo Stato ha due facce: una faccia politica; una faccia sociale. In quanto tale, esso supera, perchè integra, lo Stato tradizionale, risolvendo in questo modo la così detta « crisi dello Stato moderno »; la quale traeva le sue origini dal fatto che lo Stato era — ridotta la società ad un polverio di atomi individuali con il violento scioglimento e disperdimento, operato dal liberalismo e dal capitalismo, dei complessi sociali e dei gruppi interattivi tra l'individuo e lo Stato — senza basi sociali. Lo Stato fascista, a differenza dello Stato individualista, è uno Stato sociale e politico: sociale e fortemente sociale, in quanto e perchè fortemente organizzato su basi sociali; politico ed autoritario, e fortemente politico, in quanto e perchè se, per dirigere e fronteggiare gli individui e i conflitti interindividuali occorreva, al dire di Hobbes, un Leviathano, per dirigere e fronteggiare, avendone sempre ragione, i gruppi e i conflitti intersindacali, occorre un Governo oltremodo accentrato potente ed autoritario, rispetto al quale il Leviathano immaginato da Hobbes è ben pallida e piccola cosa.

La società che il capitalismo distrusse, elevando quella larva di Stato che fu lo « Stato di diritto » moderno, non a torto qualificato dalle scuole socialistiche come il « cane di guardia della borghesia », era fortemente organizzata e corporativa. Il Medio Evo, se fu tipicamente antipolitico e cioè antiunitario, fu tutt'altro che antisociale ed antiorganizzativo. La crisi dello Stato nasce con lo stesso Stato moderno, in quanto il primo atto delle rivoluzioni liberali, espressione della marcia vittoriosa del capitalismo, fu la soppressione, per mezzo



anche del rigore della legge penale, delle corporazioni di arti e mestieri. Questo motivo trovasi fin dalle pagine del « Contratto sociale » di Rousseau, il quale si pronuncia nettamente contro le *sociétés particulières*, ovverosia, come si dice in linguaggio tecnico moderno, contro le collettività substatali, e fonda il rapporto di diritto pubblico su due termini assolutamente distanti fra di loro ed incompenetrabili: l'individuo e lo Stato. Ma lo spazio tra questi due estremi della serie è vuoto: donde il vuoto dello Stato moderno, che è sì sovrano, ma librato in aria; che è sì una « volontà generale » ed una « persona giuridica », ma una volontà ed una persona astratte. Ben più profondo, con la sua concezione « organica », Hegel, che, intende subito il vuoto della nuova costruzione statale, e da primo scrittore e filosofo politico integrale del ciclo della Restaurazione, pur prendendo da Rousseau il concetto della « volontà generale » diverso dal concetto della « volontà di tutti » dello stesso ginevrino, che egli trasformerà tecnicamente nel concetto della « volontà dello Stato », vuole dare allo Stato, ponendo e sviluppando il concetto di « società civile » e di « corporazione », basi sociali organiche e sostanziali (1).

Senza alcun dubbio, la più grande concezione moderna dello Stato, piena e bramata di avvenire, è la concezione di Hegel, che vive anche, nei suoi motivi antindividualistici, nelle pagine di Mazzini, oltre che di Gioberti, e che tanta influenza esercitò in tutto il secolo scorso, oltre che sul pensiero politico e sociale italiano, sui più forti e penetranti pensatori e scrittori politici e sugli storici francesi; nè hanno torto quegli autori, ed io sono tra questi, che raccostano lo Stato Fascista,

---

(1) V. su ciò G. CAPOGRASSI, *Le glosse di Marx ad Hegel*, in Studi in onore di G. DEL VECCHIO, Modena, 1931.

per qualche verso ed in qualche modo, allo Stato organico di Hegel (1).

Le rivoluzioni liberali sgretolano e riducono in polvere il concetto di società civile, complesso ed insieme di gruppi e di associazioni di vario genere, miranti, nella sfera dei « biso-

---

(1) Fervono, oggi in Italia, nel campo politico e filosofico, le discussioni e le polemiche molto vivaci su Hegel, sulla idolatria dello Stato ovvero sulla sua statolatria, sullo Stato considerato da Hegel come *l'Ente supremo*. Forti correnti antihegeliane si delineano in Italia nel Fascismo contro le correnti e le scuole idealistiche facenti, com'è noto, capo al GENTILE e alla sua interpretazione attualistica, dopo quella storica del CROCE, dell'hegelismo. Non si vuole e non si deve qui parlare di filosofia. Il concetto « hegeliano » dello Stato si prende qui nel suo immediato aspetto sociale e politico, e da questo punto di vista è indubbio il suo nesso storico ed ideologico con lo Stato fascista. A conferma di ciò, basti notare che lo Stato fascista nega innanzi tutto e soprattutto Marx e lo Stato marxista. Non a torto e significativamente il movimento hitleriano in Germania è e si chiama *antimarxista* e non antisocialista e si denomina anzi « nazionalsocialista ». Ora Marx, per costruire la *classe*, negò il suo maestro, Hegel, e di Hegel prese il concetto della « società civile », risolvendolo analiticamente nelle classi, donde la *lotta di classe* centro del suo sistema teorico e pratico, riducendo anzi in ultima istanza la società civile in blocco alla pretesa unitaria ed omogenea *classe operaia*, e negò lo Stato. Se, contro la classe marxistica, si deve ricostruire e riabilitare lo Stato, è evidente, per ciò solo, il *ritorno necessario da Marx ad Hegel*. Sta tutta qui, per me, la parentela fra Stato fascista e Stato hegeliano. Riconosco, e lo disse, prima di tutti, un nostro filosofo, FILIPPO MASCI, *La libertà nel Diritto e nella Storia secondo Kant ed Hegel*, in *Atti della R. Accademia di Scienze Morali e Politiche*, Napoli, 1903, che l'ideologia statale di Hegel si prestò molto bene, nelle mani delle classi reazionarie e fondiarie tedesche, alla fondazione dello Stato prussiano reazionario e conservatore. Ma altro sono le dottrine, altro l'uso e lo sfruttamento che di esse fanno le classi sociali secondo i loro bisogni ed il loro spirito *di classe*; per quanto sia anche giusta l'osservazione dello stesso Masci che lo Stato di Hegel per gran parte — riducendosi la sua *Filosofia del diritto* molte volte e in molti punti a mera trattazione *empirica* di diritto costituzionale positivo germanico — non faccia che, abbandonata la filosofia pura e speculativa, trascrivere in termini di pensiero filosofico la realtà *di fatto* dello Stato prussiano del suo tempo. Per cui lo Stato di Hegel si prestava *per questo verso* a quel tale « giuoco di classe » di piegare lo Stato filosofico ed etico del grande pensatore alla propria situazione psicologica di classe. Ma questi indubbi aspetti storici e politici *empirici* dello Stato di Hegel, che lo fanno passare (non si dimentichi che Hegel visse e scrisse *dopo* l'esperienza imme-

gni » o dell'« economia », alla produzione dei beni sulla base della divisione del lavoro e della coordinazione delle diverse attività produttive. Sui quali due connessi concetti, tanto ha insistito nei tempi nostri un grande scrittore sociale contemporaneo francese: E. Durckheim. Succede al corpulento concetto

---

diata della Rivoluzione francese, in un periodo, come oggi il Fascismo, anch'esso accusato dai superficiali e dagli stolti di reazionarismo, di restaurazione, e appartenne al ciclo appunto della Restaurazione postrivoluzionaria) per reazionario e per il filosofo dello Stato reazionario, non devono farci perdere di vista gli elementi filosofici essenziali, non accidentali e fossili, e specialmente il profondo vivo e vitale concetto della « società civile », di corporazione e del nesso fra la società civile e lo Stato. Ho piacere di notare quì che uno scrittore tedesco, il BINDER, *Stato e Società nella moderna filosofia politica*, in *Riv. Internaz. di Filosofia del diritto*, fasc. III, 1924, a proposito del mio scritto: *Stato e Sindacati*, ha rilevato il mio riferimento a Hegel per la compenetrazione della società con lo Stato. Gli elementi vivi e vitali non devono non separarsi attraverso la critica e la scienza dagli elementi morti e superati di Hegel. Per questi ultimi non dobbiamo dimenticare i primi; anche se, per il suo tempo, in cui s'ignorava, prima di Marx, la prassi e la teoria sviluppata poi *dopo* e fino a un certo punto anche *oltre* Marx da Sorel, del Sindacalismo, la concezione hegeliana della Società era *burocratica*, e la concezione del governo, ossia dello Stato, *autocratica*. Vedi su ciò le acute osservazioni e critiche a Hegel del Capograssi, già da me citate in questo libro. Questo il giudizio *obbiettivo* sullo Hegel politico. A non dire quì (vedi su ciò il mio volume *Lo Stato di diritto*, libro II, cap. V, *Lo Stato noumeno immanente di Hegel*, Città di Castello 1921) che la prima fase del pensiero politico di Hegel fu tutt'altro che reazionaria. Come pure non mi sembra che si possa e si debba dire che lo Stato hegeliano, per la sua statolatria, sia uno Stato panteistico, non solo antico, ma addirittura uno Stato asiatico, meno rispettoso della libertà umana dello stesso Stato pagano platonico-aristotelico. Vedi su ciò, contro l'opinione del Masci, l'appendice al mio citato *Stato di diritto*: *Se lo Stato hegeliano sia Stato moderno*, pp. 169-171. C'è sì differenza fra Stato fascista e Stato hegeliano; anzi è questo il punto *fondamentale* per cui non si può e non si deve ridurre al tipo dello Stato hegeliano lo Stato fascista: che mentre per MUSSOLINI, tutto è nello Stato; nulla fuori dello Stato; nulla contro lo Stato; ma non è vero che nulla, non dal lato politico, ma da quello filosofico e morale, è sopra lo Stato; per Hegel, invece, *nulla è sopra lo Stato*, per la semplice ragione che lo Stato è tutto ed anzi Dio stesso realizzato nel mondo. Ma da questo a dire che lo Stato di Hegel è più che antico asiatico, ci corre. Si può e si deve dire invece che lo Stato fascista appartiene al ciclo della filosofia idealistica trascendente, mentre lo Stato hegeliano è ba-

di « Società » il puro invertebrato ed esile concetto di « popolo » (1), il quale giuridicamente, secondo lo intesero il Liberalismo e le famose Dichiarazioni dei diritti, non in altro modo può intendersi che come la serie logica, la successione, « il numero », ovverosia, la ripetizione matematica degli individui distaccati l'uno dall'altro, uguali l'uno all'altro di fronte alla Legge. Siamo al diritto del puro « cittadino », mentre, nello Stato fascista, siamo al diritto del « cittadino-produttore », e nello Stato sovietico al diritto del puro « produttore ». Ben diverso dal puro concetto « giuridico », il concetto « storico » ed « organico » di popolo, come persona ideale, e come « nazione ». Hegel, nella sua « Filosofia del Diritto », sulla quale tanto Marx meditò, come risulta anche dalle sue « Glosse » giovanili, reagisce al concetto astratto e giuridico di popolo, e pone, in sua vece, il concetto di so-

sato sull'immanenza, donde esso è Dio stesso. Del resto, a questo proposito, sono anche note, nel campo filosofico, le premesse trascendenti ed anche le interpretazioni nel senso della trascendenza dell'idealismo hegeliano. Vedi su ciò, in conformità dell'interpretazione trascendente anglo-americana dell'idealismo hegeliano, il mio libro *Diritto Forza e Violenza*, parte III. Orientata verso la trascendenza è la fase recentissima del pensiero idealistico italiano, donde la dissoluzione (« interna ») della posizione idealistico-attualistica visibile nei rappresentanti di questa scuola discendenti dal Gentile. L'idealismo attualistico, capovolgendosi la posizione del Gioberti, che dalla trascendenza andò verso l'immanenza, da Dio alla Storia, si dissolve e fa oggi il cammino inverso dall'umano al divino, dalla Storia all'Idea. Vedi su ciò sinteticamente ed efficacemente la prefazione di BALBINO GIULIANO al volume di RUGGERO RINALDI, *Gioberti e il problema religioso del Risorgimento*, Firenze, Vallecchi 1929. Sulla filosofia del diritto di Hegel, dal lato sociale e per le sue connessioni ideologiche con il Corporativismo fascista attuale, V., oltre i miei scritti citati, particolarmente, *Lo Stato di diritto*, G. PASSERIN D'ENTREVES, *La filosofia del diritto di Hegel*, Torino, 1924; e V. MAZZEI, *La filosofia politica di Hegel*, Roma, 1936. Sui rapporti fra la « volontà di tutti » di Rosseau e la « società civile » di Hegel e fra la « volontà generale » del primo e « lo Stato » del secondo, vedi il mio *Stato di diritto*, libro II, i capitoli su Rousseau e sullo Stato di Hegel. Sui rapporti fra società e Stato nella concezione fascista in rapporto alle mie idee in proposito, vedi G. LEIBHOLZ, *Zu den problemen des fascistischen Verfassungsrechts*, Leipzig, 1928.

(1) V. il mio *Popolo Nazione e Stato*, Firenze, 1933.

cietà civile. Allo Stato-popolo, succede lo Stato-società. Ma lo Stato hegeliano rimane, come più tardi il Sindacato di Sorel, una concezione puramente teorica, librata in aria. La realtà storica, tutta dominata dall'idea economica del capitalismo, batteva ben altre strade, ed, in essenza, dal lato reale e storico, lo Stato etico hegeliano diventava l'idolo delle classi fondiarie militari e conservatrici della Prussia. Marx, per avventarsi contro il popolo dello Stato liberale, discepolo di estrema sinistra della scuola di Hegel, prende nelle sue mani il concetto di società civile del grande filosofo, e, facendo *tabula rasa* della soprastruttura etica e politica dello Stato, riduce, impoverisce e risolve il concetto della « società civile » di Hegel, che tanta influenza esercitò sul sistema, per esempio, del Diritto amministrativo-sociale dello Stein (1), nel puro concetto di « classe »; anzi, negate le classi, tutta la società civile si riduce ad *una sola classe*, la « classe operaia ».

Così abbiamo tre concetti: il popolo; la società; la classe; e tre corrispettivi tipi di Stato: lo Stato-popolo; lo Stato-società; lo Stato-classe. Non siamo ancora, come per il Fascismo, allo Stato-nazione. Non è facile differenziare la nazione dal popolo. Ma i due concetti non sono la stessa cosa. La nazione non è il popolo. La Nazione non solo è qualche cosa di più, di più storicamente e idealmente determinato, del popolo, preso quest'ultimo anche in senso storico ed organico. La nazione rappresenta un *plus valore* rispetto al popolo, in quanto la nazione, che appartiene alla storia della cultura e della civiltà, non è *qualsiasi* popolo, ma solo *quel* popolo, avente una sua particolare cultura ed educazione, una sua personale storia ideale.

Nè contro Hegel, anche se discendente da Hegel, Marx aveva poi tutti i torti, perchè fu appunto il liberalismo a dare

---

(1) V. il mio citato *Stato di diritto*, libro II, *Lo Stato di Hegel*.

nelle mani di Marx l'arma micidiale della critica e ad autorizzare la spietata demolizione etica dello Stato hegeliano. Il liberalismo non aveva e non ha davvero il diritto di fare il processo al grande agitatore tedesco, in quanto che Marx, rompendo tutti i veli, e denudando la pura trama economica del reale tessuto storico dello Stato, rispondeva alle critiche degli scrittori borghesi: Eccolo il vostro Stato; esso, nella sua vera realtà, svuotato di contenuto sociale, non è che il comitato esecutivo degli affari della classe capitalistica dominante. Direbbe il Foscolo coi noti versi dei « Sepolcri »: Marx agisce col suo procedimento realistico verso lo Stato come agì con la sua *Politica* e col suo realismo storico Machiavelli rispetto alle formazioni politiche del suo tempo!

Ma ciò che è da natura non si può impunemente violare; ed invero, le associazioni distrutte dal liberalismo risorgono per conto proprio, spontaneamente, impulsivamente fuori dello Stato, contro lo Stato, fino al punto da negare e abbattere lo Stato. Se tu mi ignori, io — risponde il Sindacato allo Stato — ti ignoro e ti distruggo. Tremendo dialogo! Siamo al Sindacalismo, e al Sindacalismo rivoluzionario ed antistatale, che è la vera vendetta storica, caratterizzante la seconda metà del secolo scorso ed il principio del nuovo, della « realtà sociale » contro l'« astrazione borghese e giuridica » dello Stato. Di qui il valore storico ed ideale immenso del Sindacalismo. Il quale, partito, con Sorel, col negare lo Stato, arriva, con Mussolini, a reintegrare, a ricostruire e a potenziare lo Stato!

Non è qui il luogo di soffermarci sul punto più delicato e significativo della storia moderna, la metamorfosi ed il passaggio, la « conversione » del Sindacalismo dall'antistato allo Stato (1). Spetta alla guerra l'aver compiuto, particolarmente

---

(1) V. parte III di questo volume.

in Italia, questa profonda trasformazione: in quanto che la guerra ha fatto rinascere il sentimento dello Stato in tutti gli uomini, ovverosia il sentimento dell'unità morale del corpo sociale, della Società. E lo Stato non è che l'unità e quindi la personalità della società umana: unità che è più viva ed impulsiva dove e quando la società sia unificata dal vincolo e dal concetto di cultura nazionale e si presenti come « società nazionale », ossia come « Nazione ». In Italia poi abbiamo avuto l'« epifania » del nuovo Stato, perchè l'Italia, e l'Italia soltanto, ha avuto, in tempi di tragedia, il suo grande Eroe, il suo Eroe nazionale, il Duce: Mussolini.

Tutta la seconda metà del secolo scorso, e tutti questi intensi anni del secolo agitato e drammatico in cui viviamo, sono caratterizzati dall'insorgere violento, dove più dove meno forte, delle classi operaie organizzate nei loro sindacati. All'azione corrodente, disgregante ed isolante del capitalismo, si oppone immediatamente, e contemporaneamente, quasi meccanicamente la reazione socializzante del Sindacalismo dei lavoratori. La fabbrica, che è destinata a sciogliere tutti i rapporti ed i nuclei sociali, dalla famiglia allo Stato, in luogo di smembrare e di isolare, aduna e associa, per vendetta, nei suoi recinti fumosi e tetri i lavoratori, e l'associazione, provocata esternamente dalla macchina nelle fabbriche, continua e si proietta psicologicamente, fuori del territorio della fabbrica e contro la fabbrica, nel Sindacato. Ciò che è associazione « meccanica » ed « imposta » nella fabbrica, diventa associazione « volontaria » e « consapevole » nel Sindacato. Il duello è terribile. È un vero dramma delle forze sociali, la cui massima espressione etica è la violenza operaia dello sciopero. Ma le classi padronali e capitalistiche non rimangono a loro volta inerti e passive, e, scettiche nel fondo della loro anima rispetto al fantoccio dello Stato gendarme da esse creato, quando questo dimostra la sua impotenza a sciogliere le organizzazioni operaie o ad

avere ragione della loro violenza, si organizzano, anch'esse, per reagire, con la loro forza diretta e con la serrata, alle classi operaie, nei loro sindacati. E così ai sindacati operai si contrappongono i sindacati padronali. Al Sindacalismo operaio, succede il Sindacalismo generale, di tutti i ceti sociali. E mentre tutte le classi si organizzano e diventano tanti Stati sovrani, solo lo Stato, come scrisse G. Arcoleo, si disorganizza, scende a patti, come scrissero il Pareto e il Mosca, con i Sindacati, e cede volta a volta, vero ritorno dell'anarchia feudale del Medio Evo, alla sovranità dei sindacati, ossia alla policrazia sindacale.

Sorel, abbiamo visto, favoleggiò e mitizzò, con la sua utopia etica e pedagogica, il Sindacato operaio. Fu sconfitto. Leone Duguit, opponendosi a Sorel, volendo interpretare teoricamente e da puro giurista il moto di organizzazione sociale di *tutte* le classi, al Sindacalismo «rivoluzionario operaio» di Sorel oppose un sistema di Sindacalismo «sociale» e «generale» di tutti i ceti sociali (1). Fu sconfitto anche lui con tutto il suo Solidarismo» o «Socialismo giuridico». Mancò a Duguit l'idea dello Stato; fu molto al di sotto di Hegel al cui spirito non seppe elevarsi; rimase al piano inferiore della società civile; si spinse, come al massimo limite, alla federazione dei Sindacati e al Federalismo; non salì mai alla vetta dello Stato (2). Spettava a Mussolini e al Fascismo il compito storico di ricongiungere, nello Stato fascista, la società con lo Stato, di saldare in una poderosa unità l'economia e la politica, scisse

---

(1) V. sul contrasto fra Sorel e Duguit, il mio *Sindacalismo e Medio Evo*, Napoli, 1911. E più recentemente la mia prefazione allo scritto di L. VIESTI, *Stato e diritto fascista*, Perugia-Venezia, «La Nuova Italia», 1929.

(2) Per l'incomprensione da parte del Duguit dell'organizzazione statale ed unitaria dei Sindacati, operata dal Fascismo, v. l'ultima edizione del 1928 del suo *Traité de droit constitutionnel*, vol. 2°. Su ciò vedi anche il mio articolo: *Alfredo Rocco*, in rivista *Lo Stato*, 1936.



dal liberalismo; di fondere in un solo sistema del « Sindacalismo fascista » o « corporativo », che « giuridicamente » può qualificarsi — io credo — come un sistema di « Sindacalismo di Stato », il Sindacalismo con lo Statismo.

Abbiamo veduto che nella seconda metà del secolo scorso allo Statismo teorico faceva riscontro il Sindacalismo pratico. Con lo Stato fascista siamo al trionfo dello Stato sui Sindacati; alla promozione dei Sindacati allo Stato ed alla « immedesimazione » dello Stato con i Sindacati e dei secondi col primo. Nè lo Stato-popolo (Rivoluzione francese); nè lo Stato-classe (Rivoluzione russa); ma lo Stato-società, anzi meglio e più lo Stato-Nazione. Nè l'abbattimento dello Stato, Sindacalismo antistatale, nè l'abbattimento del Sindacato, Statismo antisindacale; ma la sintesi « dialettica » dello Stato e dei Sindacati, il Fascismo, che è la negazione di due negazioni e di due astrazioni, tanto del Sindacalismo antistatale quanto dello Statismo antisindacale, è la posizione di una nuova realtà concreta: lo Stato, nello stesso tempo, *dei* Sindacati e *sopra* i Sindacati.

Lo Stato fascista ricco così di una forte membratura sociale, politicamente accentrato ed autoritario — giustamente il Duce ha detto che il Fascismo lungi dal negare la Democrazia, presenta il vero tipo di uno Stato popolare, di grandi masse organizzate, ma appunto perciò fortemente autoritario, gerarchico e accentrato — non corre il pericolo di essere sommerso e inghiottito dalle società particolari e dai sindacati; non scioglie questi ultimi, ma li ammette nel suo seno, li riconosce anzi, li colloca al loro giusto posto, riservando loro la coscienza di « funzione » e di « parti », non di « fine » e di « tutto », di parti subordinate al tutto, non di parti erigentisi esse al tutto; e primieramente li comanda, li signoreggia, li adopera e li piega come parti di se stesso ai suoi fini immanenti e sovrani. I Sindacati non sono, come si illudevano di diventare, enti autonomi, e corpi chiusi ed a sè, e diventano, invece,

enti o istituzioni « autarchiche », ossia « ausiliarie » dello Stato. I Sindacati non solo sono parti subordinate al tutto, aventi coscienza della loro posizione e funzione di parti e della loro subordinazione; ma, quel che più conta, in un grado più elevato della loro interna dialettica spirituale, hanno coscienza del tutto, e, se così potessi esprimermi, sono sì delle parti, ma delle « parti totali ». Sta proprio quì, in questa immedesimazione cosciente delle parti col tutto, dei Sindacati con lo Stato, la radice spirituale ed il fondamento filosofico dell'autarchia giuridica sindacale. In altri termini, quel sentimento dello Stato, che, secondo il mio concetto, è il centro e la stessa sostanza spirituale dello Stato, come investe, domina e dirige gli individui, così investe, domina e dirige le associazioni. Ed esso non solo consiste nel sentimento dell'*unità* del corpo sociale, ma, e per conseguenza, nel sentimento della *subordinazione* o meglio dell'*obbedienza* allo stesso.

Se dovessi adoperare, per definire questa situazione di diritto pubblico, delle formule filosofiche (1), direi che lo Stato *si fa Sindacato e riconosce il Sindacato* nello stesso attimo ideale in cui il Sindacato *si fa Stato e riconosce lo Stato*. Se lo Stato, scendendo dal suo empireo e dal mondo delle nuvole, prendendo corpo in terra, si fa Sindacato, il Sindacato cessa, a sua volta, di vivere nella sfera inferiore dell'economia e dei bisogni, è animato, anch'esso nel suo centro ideale, dal sentimento, dalla vocazione dello Stato, sale dall'economia alla politica, raggiunge, cioè, attraverso le Corporazioni, lo Stato. Il concetto di « autarchia » (2), in base al quale si possono costruire « giuridicamente » le relazioni fra Stato e Sindacati, esprime

---

(1) V. il mio *Lo Stato Fascista* cit..

(2) Sul concetto di autarchia in rapporto ai Sindacati, V. il mio *Stato fascista* cit., e particolarmente il mio *Diritto sindacale e corporativo*, Firenze, 1930. E il mio scritto *Stato e diritto*, parte II, Modena, 1931.

nettamente, e ne è l'indice, la situazione di immedesimazione di funzione e di fine, anche se non di struttura, della unità *funzionale*, fra lo Stato e i Sindacati. Ma di ciò, che qui soltanto si accenna, meglio nella parte III.

In altri termini, dato il concetto da cui siamo partiti che lo Stato fascista ha due facce: una faccia sociale e una faccia politica, siamo in presenza di due processi dialettici contemporanei e corrispettivi: la « socializzazione dello Stato »; la « statualizzazione della società » ossia dei Sindacati.

#### 6. — *Nazione e Razza. Rapporti fra i due concetti.*

Si è chiarito nel paragrafo precedente il concetto di Stato-popolo, e si è differenziato il concetto di Stato-Nazione, contrapponendoli entrambi al concetto di Stato-classe. Ma, a proposito del concetto di Stato-Nazione, e quindi del concetto di Nazione, conviene qui esaminare i rapporti tra quest'ultimo ed il concetto di razza.

Il Fascismo facendo centro del suo sistema politico e ideale la Nazione (1), fa omaggio alla tradizione costante del pensiero italiano, cui specificamente appartiene come è ben noto, la determinazione del concetto di Nazione.

Ma come la Nazione non si identifica col concetto di popolo, così essa non si identifica nemmeno con il concetto di razza. Se è proprio una caratteristica costante delle teorie nazionali germaniche (2), non solo di quelle nazional-socialiste attuali, ma di tutte quelle prodottesi durante il secolo XIX, la

---

(1) V. su ciò particolarmente la mia Prefazione al volume *Dottrina e Politica fascista*, Perugia, La Nuova Italia, 1930, contenente sistematicamente le prolusioni accademiche dei Professori della Facoltà fascista di Scienze politiche dell'Ateneo perugino.

(2) V. su ciò MICELI, *Lo Stato e la Nazione nei rapporti tra il diritto costituzionale e il diritto internazionale*, Firenze 1890.

riduzione e la identificazione del concetto di Nazione con quello di razza, nel pensiero e nella dottrina italiani, e quindi anche nel pensiero e nella dottrina fascisti, la Nazione è un concetto autonomo e non si riduce a quello della razza, per modo che i due concetti rimangono distinti.

Non è qui la sede per sottoporre ad una analisi scientifica e il concetto di Nazione e quello di razza. Per quanto riguarda il primo di essi, avendolo sottoposto metodicamente ad esame, mi permetto qui rinviare ad una mia monografia sull'argomento (1). Ma in conclusione si può e si deve dire che se psicologicamente e praticamente tanto la Nazione quanto la Razza sono due miti e due credenze, in quanto tali inanalizzabili e da prendere in blocco, logicamente e scientificamente il primo non è meno « oscuro » e « problematico » del secondo (2).

(1) V. *Popolo Nazione e Stato*, Perugia, La Nuova Italia, 1933, e ampia bibliografia ivi riportata.

(2) Sul concetto di razza la bibliografia è vastissima. Ci limitiamo ad indicare i principali scritti particolarmente italiani, perchè da essi si ricava la Dottrina italiana della razza che in questa trattazione preme mettere in evidenza. Vedi anzitutto la Dichiarazione del 19 luglio 1938 XVI degli studiosi fascisti, sotto l'egida del Ministero della Cultura Popolare, le Dichiarazioni del Segretario del P. N. F. del 27 luglio XVI.

Citiamo qui la Rivista *La difesa della razza* che si pubblica dall'estate 1938-XVI, dedicata allo studio scientifico e politico dei problemi della razza nella dottrina fascista italiana. Notevoli articoli e studi sulla materia trovansi anche nelle riviste *La Vita Italiana*, *Gerarchia*, *Civiltà Fascista*, *Critica Fascista*, *Politica Sociale*, *Lo Stato*. Fra le opere principali oltre quelle indicate nel mio *Popolo Nazione e Stato* citiamo: PALMA, *Il Principio di nazionalità nella moderna società europea*, Milano, 1867; MICELI, op. cit. e *Principi di Diritto costituzionale*, Milano, 1913; DELLA CIOPPA, *La difesa della stirpe nella Dottrina e nelle opere del Fascismo*, Siena-Napoli, 1930; COGNI G., *Il Razzismo*, Bocca, 1937, *I valori della stirpe italiana*, Bocca, 1937 e *Appunti di una nuova teoria della razza* in *Vita italiana*, 1938, fasc. 306; EVOLA, *Il mito del sangue*, Milano, 1937; ORANO P., *Inchiesta sulla razza*, Pinciana 1938; SOLMI A., *L'unità etnica della Nazione italiana nella storia*, in *La difesa della razza*, 1938, n. 1; LONGO G., *Il fattore razza nello Stato fascista*, in *Critica Fascista*, novembre 1938; COSTAMAGNA C., *Il problema della razza*, in *Lo Stato*, anno IX, fasc. 11, novembre 1938; SCHMITT P. GUGLIELMO, *Razza e Nazione*, Morcelliana 1938;

Qui preme solo fermare brevemente l'attenzione sui rapporti che intercedono fra il concetto di razza e quello di Nazione, perchè tutto quel complesso di principi e di dottrine che costituisce la dottrina fascista della razza, o meglio la dottrina razziale del Fascismo, esce a rigore dal campo della Dottrina dello Stato e rientra per un verso più ristretto in quella scienza speciale entrata ora nell'ordinamento universitario che chiamasi la Demografia delle razze e per altro più ampio nella Dottrina del Fascismo; salvo ritornare, dal lato politico, nel penultimo paragrafo di questa prima parte, sui provvedimenti presi dal Regime per la difesa della razza.

Se però non è possibile la riduzione del concetto di Nazione a quello di razza, è d'altra parte giusto contrapporre nettamente, come due termini antitetici, come fa per esempio il LE FUR, la razza alla nazione? (1). Bisogna invece partire

---

MICELI R., *Il razzismo fra due antropologie*, *Quadrivio*, 1939; LODOLINI A., *La storia della razza italiana da Augusto a Mussolini*, Unione Editoriale d'Italia, 1939; MAGGIORE G., *Logica e moralità del razzismo*, in *Difesa della razza*, anno 1, n. 3; SAVORGNAN F., *Le basi della sociologia di L. Gumplowicz*, *Giornale Economico*, 1927, n. 11-12; *Intorno al problema dell'estinzione dei popoli selvaggi*, *Riv. di antropologia*, vol. 28°, Roma 1928-29; *Corso di demografia*, Nistri Lischi, 1936.

Fra gli scrittori stranieri indichiamo prima di tutto per la posizione del problema nella Dottrina dello Stato e per i rapporti fra razza e nazione, L. LE FUR, *Races, nationalités, états*, Parigi, 1922. Imponente la letteratura germanica e francese sulla razza, osservando che molto sulla prima ha influito la teoria del DE GOBINEAU e dei suoi continuatori e seguaci. Naturalmente, per ragioni di natura inerenti all'indole di questa trattazione che ha di mira la teoria fascista italiana dello Stato e quindi anche della razza, ci limitiamo a indicare, delle opere tedesche e francesi, soltanto, fra le più fondamentali, quelle che hanno comunque un nesso con la Dottrina italiana. Innanzi tutto vedi HITLER, *La mia battaglia*, Milano 1934; BLUNTSCHLI, *La politica come scienza*, trad. it. 1879; GUMPOVICZ, *La lutte des races*, Parigi, 1893, e *Il concetto sociologico dello Stato*, Torino, 1905, e *Précis de sociologie*, Paris, 1896; RATZEL, *Antropogeographie*, 1887-1891; WOLTMANN, *Politische antropologie*, Leipzig, 1903; CHAMBERLAIN, *Die Grundlagen des XX ten. Jahrhunderts* 1899; ROSEMBERG, *Mitus des ten. Jarundeverts*, Monaco, 1935; DE GOBINEAU, *Essai sur l'inegalité des races humaines*, vol. 2, Paris; VACHER DE LAPOUGE G., *L'aryen et son rôle social*, 1899.

(1) LE FUR, op. cit. passim.

dalla considerazione che, se il concetto di Nazione è un concetto *complesso*, quello di razza è un concetto *semplice* ed elementare, che si deve pensare come un *elemento* del concetto più elevato e sintetico di Nazione; che in altri termini il concetto di razza funziona ed opera rispetto a quello di Nazione come il *mezzo* rispetto al *fine*, la parte rispetto al tutto. D'accordo con LE FUR, che la razza è una « unità fisiologica » e la Nazione invece una « unità morale »; va ancora osservato che già un nostro scrittore politico cui si deve forse il migliore studio sul concetto di Nazione (1) distinguendo la razza dalla Nazione politica, da quella geografica e da quella linguistica, aveva chiamato la razza « la Nazione fisiologica »! ma niun dubbio che — è questo il carattere proprio della dottrina nazionale italiana, segnatamente di quella fascista — la Nazione, come risulta dall'unità del territorio e della lingua, oltre che dall'unità della organizzazione politica ossia dello Stato, risulta anche dalla unità della razza, come sostrato bio-antropologico o semplicemente naturale della Nazione. Si può forse anche riscontrare la presenza di quest'elemento nella celebre definizione della Nazione del MANCINI, quando l'insigne scrittore indica l'unità di « origine » come elemento costituente, col territorio, i costumi e la lingua, « la Società naturale di uomini conformati a comunanza di vita e di coscienza sociale ».

È evidente perciò che se la parte non si può prendere per il tutto ed il mezzo pel fine, « biologico » e soltanto biologico è il concetto di razza, mentre poi, se il tutto, logicamente, non si può pensare senza le parti che lo compongono, non si può concepire la Nazione prescindendo dall'elemento della razza.

Tutto ciò in senso logico ed oggettivo, dal punto di vi-

---

(1) CAVAZZONI PEDERZINI, *Studi sopra le Nazioni e sopra l'Italia*, libri 2, Torino 1862.

sta della Dottrina dello Stato. Ma le conseguenze politiche e deontologiche di questa premessa logica, sono chiare ed immediate. Se per aversi una nazione, occorre l'unità della razza, e cioè quella che si chiama la purezza della razza (1) è logico inferirne che come più si provvede con la politica appunto della razza o razziale al mantenimento, alla preservazione ed all'incremento della unità, della purezza e della distinzione della razza, tanto più si concorre a costituire, a rassodare e a rinforzare la Nazione e l'unità nazionale.

Questi, brevemente, gli elementi che qui ci servono per la determinazione dei rapporti fra Nazione e Razza nella Teoria dello Stato Fascista, ripetendo che è di competenza, per la parte puramente biologica ed antropologica, della Demografia delle razze, e per la parte filosofica ed anche religiosa, della Dottrina del Fascismo, lo studio del delicato, arduo e complesso problema della razza. Forse non è inopportuno però qui notare per la semplificazione e chiarezza dei concetti — date le confusioni che si fanno in materia — proce-

---

(1) Non cade dubbio che come la famiglia impone su tutti i suoi componenti una unità di tipo e quella che si chiama la comune « aria di famiglia », così a sua volta la Nazione, che è come la famiglia un fatto morale, imprime a tutti i suoi componenti una certa unità di tipo per cui la Nazione nel processo storico, e quanto più questo è lungo, reagisce sul fatto della razza. Si può dubitare per esempio dell'unità e della diversità di tipo degli americani, pur discendenti dal comune ceppo anglosassone, procedente dalla Nazione e dalla convivenza politica e sociale americana? Per la dimostrazione della influenza della unità di razza sulla determinazione dell'unità nazionale ossia della Nazione, l'esempio più caratteristico è fornito dalla Nazione ungherese, basato sulla omogeneità della razza magiara. Per quanto riguarda poi l'Italia, nella nota Dichiarazione degli studiosi dei problemi della razza fatta sotto gli auspici del Ministero della Cultura Popolare, nel luglio 1938, si parla di una « razza italiana », distinta dalla generica razza ariana, costituitasi e mantenutasi omogenea dal 1000 ad oggi, ad opera della convivenza politica nazionale e storica italiana. Evidentemente, la razza rimane sempre un concetto biologico, basato specialmente sulla eredità e sulla comunità del sangue e dei caratteri antropologici, ma su di esso agisce, per una legge comune d'interferenza e di complicazione di tutti i fatti umani biologici e sociali, il fatto storico morale e politico della Nazione.

denti dalla semplificazione e chiarezza dei termini, che poichè *ethnos* vuol dire popolo e non razza, non si può adoperare la parola etnografia per denotare lo studio o la dottrina della razza; e che, mentre l'aggettivo etnografico vuol dire popolare e anche nazionale, per indicare ciò che si riferisce alla razza, bisogna adoperare l'aggettivo tecnico « razziale » (1). L'aggettivo razzista non è poi un aggettivo logico, ma un aggettivo politico-deontologico, riferentesi a quel sistema di politica che fa perno sul principio di razza, o meglio sulla razza elevata a principio o meglio a mito politico.

7. — *Struttura e funzioni dello Stato fascista. Lo Stato sindacale-corporativo.*

Bisogna ora guardare lo Stato fascista da due essenziali punti di vista, che si riferiscono a due distinti e specificati momenti del suo essere: dal punto di vista *statico*, ossia della sua composizione, struttura ed organizzazione; dal punto di vista *dinamico*, ossia della sua attività o delle sue funzioni.

Dal primo punto di vista, lo Stato fascista si può ben chiamare « Stato sindacale », in quanto è composto di Sindacati; dal secondo punto di vista, lo Stato fascista si può chiamare « Stato corporativo », in quanto lo Stato non subisce i Sindacati, non è passivo ed esecutivo rispetto ad essi, ma *agisce* su di essi, collegandoli, armonizzandoli, portandoli e riducendoli all'unità; il che costituisce in senso tecnico la *corporazione*, ov-

---

(1) Anche il LE FUR, op. cit., pag. 26, adopera il termine « *théorie racique* » che corrisponde al nostro « razziale », specificando che egli ricorre a tale neologismo perchè il termine *ethnique* è ambiguo data la sua derivazione da *ethnos*, popolo, concetto più vicino a quello di Nazione che non a quello di razza.



verosia la « funzione corporativa » dello Stato, la nuova *quarta* funzione corrispondente al nuovo *quarto* elemento dello Stato. Dico *nuova*, perchè lo Stato prefascista ignorava del tutto questa funzione, in quanto ignorava i Sindacati come elementi della sua struttura. Non c'è da unificare, dove mancano gli elementi da organizzare; dove non c'è nulla da unificare e c'è invece il vuoto.

Prima però di passare a dire brevemente della funzione corporativa, ossia delle Corporazioni, che sono « organi dello Stato » colleganti i diversi Sindacati e dei rapporti, nello Stato fascista, fra economia e politica, occorre fare una precisazione.

Si sbaglierebbe di grosso a ritenere che nello Stato fascista, sia completamente sparito il concetto, in diritto pubblico, di individuo e quindi il concetto « giuridico » di popolo. Ciò perchè il Sindacato ha una indubbia prevalente rilevanza *potenziale*, oltre che attuale, di diritto pubblico, mentre comincia appena ad averne nel diritto privato (1), perchè l'iniziativa e l'impresa economica, salvo il « controllo » ed in casi estremi, secondo la Dichiarazione IX della Carta del Lavoro, la gestione diretta dello Stato, rimangono ancora private, anzi meglio individuali, delle singole imprese particolari. Se parliamo di *quattro* elementi dello Stato, è appunto perchè, a differenza della Russia sovietica, in cui il « produttore » ha annullato il « cittadino », in Italia, oltre il concetto di società, permane il concetto « giuridico » di popolo, da noi differenziato dal concetto storico organico dello stesso popolo.

L'individuo ha — direbbe Jellinek — il suo *status*, la

---

(1) Sulle nuove tendenze dal Sindacalismo giuridico verso quello economico, che cominciano ora a delinarsi, V. la mia *Economia mista*, Milano Hoepli, 1936; ed il mio *Sindacalismo d'impresa*, nella rivista *Commercio*, Roma, luglio-ottobre 1936.

sua situazione di diritto *nel* Sindacato e *verso* il Sindacato e non è da questo assorbito e annientato (1).

Per modo che, verificandosi quanto abbiamo sopra osservato, che il Fascismo — come fin dal 1925 scrisse il Rocco (2) — è un sistema politico complesso, non unilaterale e semplicistico, che integra perciò e supera tutti i sistemi politici precedenti, non è nemmeno esatto e corretto in senso assoluto dire che lo Stato fascista sia uno Stato *esclusivamente* — per la sua struttura — sindacale; perchè, se in esso hanno vita e parlano i Sindacati, hanno ancora vita e si muovono gli individui.

Ciò dal lato politico e giuridico, o del diritto pubblico; perchè, dal lato economico e del diritto privato, gli individui sono, con le loro individuali iniziative ed energie, — quando per tutelare e realizzare gli interessi *superiori* della produzione nazionale non « subentri » con varie forme d'« intervento » fino alla « gestione diretta » della produzione, secondo la Dichiarazione IX della « Carta del Lavoro », lo Stato, — alla base del sistema; in quanto lo Stato fascista — secondo la Dichiarazione VII della Carta del Lavoro — ritiene che gli individui e la iniziativa privata siano lo « strumento » migliore per realizzare il massimo e il meglio della produzione nazionale nell'interesse dello Stato stesso. Sempre per la Dichiarazione

---

(1) Ma la prova migliore della persistenza, nello Stato fascista, del concetto giuridico di popolo e quindi della sintesi superiore del concetto di cittadino-produttore era data dalla cessata legge del '28 sulla Rappresentanza politica. Per virtù di questa mentre nel primo stadio erano i Sindacati, in quanto tali, a « proporre » i candidati, e nel secondo stadio era il Gran Consiglio del Fascismo a « designare », dopo le proposte degli enti sindacali e degli enti culturali, i deputati stessi; nel terzo ed ultimo stadio del processo o dell'«atto complesso» elettorale, era il « popolo », cioè l'insieme dei cittadini, che *in quanto tali*, in un sistema di vero « suffragio universale », designato anzi col nome di « plebiscito popolare », votavano con voti individuali, la lista dei deputati designati dal Gran Consiglio.

(2) Rocco, *La dottrina politica del Fascismo*, Roma, 1925.

zione VII della Carta del Lavoro poi, « l'organizzatore dell'impresa è responsabile della produzione di fronte allo Stato »; per cui, qualunque sia il valore teoretico e sistematico della distinzione del diritto in « privato » e « pubblico », siamo in presenza più presto di un diritto « privato-sociale », — come lo chiamò il nostro grande civilista Enrico Cimbali (1) — che del vecchio diritto « privato-individuale ».

#### 8. — *Stato ed economia. La corporazione.*

Dalla nuova funzione corporativa dello Stato discende la qualifica e il nome dello Stato fascista come Stato corporativo. Passando a parlare dello Stato corporativo, si presenta subito l'idea della così detta « Economia corporativa », anzi la possibilità della confusione e della riduzione dello Stato fascista, che è uno Stato tipicamente politico-giuridico, a uno Stato economico. Bisogna invece precisare nettamente — per evitare la confusione fra lo Stato fascista e lo Stato socialista e più propriamente riformista — i rapporti fra Economia e Politica. Se non si tiene ben presente che Economia e Politica, nello Stato fascista, formano una sola unità concettuale, tanto che è impossibile il distacco tra diritto corporativo e diritto costituzionale, giacchè il diritto corporativo, filosoficamente parlando, a parte ogni distinzione sistematica e didattica di esso, non è che un nuovo modo di essere del diritto costituzionale, non si arriva al concetto vero dello Stato fascista. Ora, chi ben guardi, il problema del rapporto fra economia e politica, e dell'unità dei

---

(1) E. CIMBALI, *La nuova fase del diritto civile nei rapporti economici sociali*, Torino, 1895. Su Cimbali e su tutti i civilisti italiani tedeschi e francesi auspicanti la riforma delle leggi civili in senso sociale, V. il mio *Socialismo giuridico*, Genova, 1907.

due termini, non è che un altro modo di presentare il rapporto fra Sindacati (economia) e Stato (politica).

*Lo Stato fascista non è e non vuol essere uno Stato economico.* Esso dirige, controlla, armonizza, comanda l'economia; è la forma, la misura, il limite, il temperamento, la disciplina dell'economia, ma *non fa* l'economia. Non è escluso, tutt'altro, che esso — oltre a sostituirsi in caso di contrasto, fra il privato ed il pubblico, all'impresa privata — per *certe* produzioni e servizi, *faccia* direttamente e materialmente l'economia, gestendo la produzione e comportandosi così anche come un soggetto economico distinto; a non dire quì delle svariate e cospicue forme, sempre più crescenti, d'intervento dello Stato, diretto o indiretto, nelle aziende economiche, o con la costituzione dei così detti Enti parastatali in senso stretto, che sono quelli economico-finanziari o delle così dette Società commerciali anonime miste, realizzanti quello che la dottrina del diritto pubblico e di diritto commerciale chiama l'Azionariato di Stato (1). Ma anche quando lo Stato fascista fa l'economia, e, aggiungo, preferisce farla non direttamente, con un sistema di economia amministrativa o burocratica, ma, differenziandosi anche in ciò nettamente dallo Stato riformista e dal Socialismo di Stato in genere, con appositi specificati enti, da esso creati e controllati, di « autarchia economica », che sono i sopra indicati « Enti parastatali », — enti nè di puro diritto commerciale, nè di puro diritto amministrativo, ma « misti », (2), — esso si mette sul terreno delle altre imprese economiche: tutte, poi, assoggettate e armonizzate con la sua azione e direzione politica.

Che cosa voleva creare lo Stato socialista ? Lo Stato pura-

---

(1) V. la mia citata *Economia mista*.

(2) V. LELLO GANGEMI, *Le società anonime miste*, La Nuova Italia, Firenze, 1932.

mente economico, ossia la dissociazione dell'economia dalla politica ed anzi la *elisione* totale della politica. Lo Stato fascista invece rappresenta energicamente la più forte « concentrazione » del potere politico, di cui è nuova espressione sovrana il suo controllo giuridico-economico sulla produzione, e l'insieme della funzione corporativa dello Stato. E bisogna notare che lo sviluppo dell'autarchia economica, che in sintesi possiamo chiamare anche *parastatismo*, alleggerendo, spogliando lo Stato del cumulo delle gestioni che tendevano ad appesantirlo, fino a soffocarlo e a distruggerlo nella sua anima politica, nel periodo dell'orgia del Riformismo, serve vieppiù a semplificare e a « tecnicizzare » l'essenza di potere dello Stato, in quanto viene ripristinata la supremazia del Governo sull'amministrazione, dell'impero sulla gestione, della sovranità sul servizio pubblico, della legge sul puro regolamento tecnico. Se lo Stato è essenzialmente *jurisdictio* e *imperium*, abbiamo due indici, nello Stato fascista, che dimostrano il concentrazione del potere: il massimo di unificazione della giurisdizione, mentre, con le « Commissioni speciali », si era giunti, nello Stato amministrativo-riformista, perfino al « decentramento giurisdizionale »; la formazione della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, per la difesa dello Stato nella sua unità interna, e particolarmente la formazione dei Reparti speciali — per le Comunicazioni, le Ferrovie, le Foreste ed in genere i servizi pubblici, che sono i punti più delicati e vulnerabili dell'economia nello Stato moderno — della stessa Milizia.

Si ha così una semplificazione e « insieme » un accentramento del potere e dell'autorità statale da un lato, e un ricco sviluppo del concetto dell'*autarchia*, oltre che amministrativa, economica, sindacale o professionale, dall'altro; con la riduzione alla obbedienza e alla subordinazione, sotto la sovranità dello Stato, di « contenuto » materiale anche economico, ma

sempre formalmente sovranità politica e giuridica, esercitantesi nella forma tecnica della funzione corporativa, di tutte le forze economico-sociali; quante volte queste, cessando di avere coscienza dell'universale e chiudendosi nella loro coscienza particolare di classi o di gruppo, si mettono ed agiscono contro lo Stato. Intendiamo quì l'autarchia economica in senso *formale*, e cioè come *autoattività* degli enti economici produttivi, non l'autarchia economica in senso *materiale*, che vuol dire *autosufficienza*, e che come ho chiarito in altra sede (1) più tecnicamente, anche dal lato filologico, andrebbe chiamata *autarcia*.

Per modo che, lo Stato corporativo, anche se è « economicamente » composto nella sua struttura materiale e cioè basato sulle forze economiche organizzate nei Sindacati, non è lo « Stato economico », che, in un sistema di monopolio, produce, distribuisce e gestisce la ricchezza. Esso non ha, — salvo l'ipotesi della Dichiarazione IX della Carta del Lavoro, per cui « si sostituisce », in ultima istanza, come s'è detto, alle private iniziative — una sua diretta ed oggettiva funzione economica. Anche in sede economica esso ha una precisa funzione politico-giuridica di governo, perchè soltanto ora lo Stato interviene « giuridicamente » nei conflitti « economici » e nelle controversie collettive, non solo, secondo la legge del 3 aprile 1926, in quelle di lavoro, ma in tutte le altre genericamente « economiche », dei Sindacati e dei gruppi economici, secondo la legge del 20 marzo 1930 sul Consiglio Nazionale delle Corporazioni, e secondo la legge 5 febbraio 1934 sulle Corporazioni. Interviene ed assume come un *suo* fine proprio, soggettivo e diretto, di natura tecnicamente *pubblica*, quello non solo e non tanto, di evitare e di eliminare ma, di comporre i

---

(1) V. il mio *Stato e diritto*, cit., pag. 43.

conflitti medesimi; collega, stringe ed unifica, con le Corporazioni, in un corpo solo, le forze economiche.

« La creazione originale della Rivoluzione fascista è pertanto lo Stato corporativo — cioè lo Stato coordinatore e armonizzatore delle forze economiche — che Liberalismo e Socialismo lasciano impunemente disfrenate ». Così Mussolini, che definisce in modo semplice e mirabile l'essenza vera dello Stato corporativo nella Introduzione al volume: « Mussolini e il suo Fascismo » di parecchi autori, a cura di Curt Gutkind (1). Ritorno su questo pensiero del Duce nella parte IV di questo libro, nel capitolo sull'« Essenza giuridica delle Corporazioni ».

Le forze materiali sono economiche; ma la relazione, la *forma logica* di queste forze, la loro struttura, la loro unità, è sempre Diritto e Politica, non Economia. E perciò, in confronto dello Stato corporativo, si può e si deve parlare di sovranità dello Stato, oltre che di sovranità puramente politica, economica, che, poi, non è che una parte ed una esplicazione della onnicomprensiva e generale sovranità politica, ma non di « Stato economico ». Lo Stato è sopra l'economia, è il supereconomico, non l'economico, al quale lo degrada il Socialismo. Lo Stato è sopra l'economia, anche ed anzi specialmente quando esso la controlla la domina e l'armonizza. La coordinazione e la composizione in un tutto unitario delle economie e delle forze della produzione è un momento diverso, di natura precipuamente politico-giuridica, dal momento economico puro della produzione della ricchezza.

Com'è evidente, — e abbiamo voluto di proposito insistere su questo argomento perchè il Corporativismo è alla base del nuovo diritto pubblico, e questo senza di quello è inconcepibile, — giuridico-politica, non economica, è l'essenza del Corporativismo.

---

(1) Firenze, Le Monnier, 1927.

Bisogna poi distinguere *la Corporazione* in astratto come pura funzione corporativa o ufficio dello Stato, ovverosia la funzione corporativa, dagli enti, dalle istituzioni, o dagli organi pubblici, ossia le singole e specificate *Corporazioni* concrete e materiali, in cui la prima si realizza e si esplica. Altro è la Corporazione ente od istituzione, altro è la Corporazione-funzione, attività, ufficio e potere pubblico. Com'è noto anche in diritto pubblico, come in biologia, per il noto principio della « potenza plastica della funzione », è la funzione che crea produce e plasma gli organi; la funzione è *il prius*, *l'a priori*, infinita ed inesauribile nei singoli e determinati organi materiali che si vanno progressivamente determinando; e gli organi sono il *posterius* ed il derivato. Da noi si è avuta fin dagli inizi dello Stato fascista, in modo chiaro ed evidente, la Corporazione, ossia, in senso logico, la funzione corporativa dello Stato, anche senza le Corporazioni; mentre è solo con la legge 5 febbraio 1934 che abbiamo avuto, come organi ed istituzioni a sè, le Corporazioni e la costituzione materiale delle medesime. Prima la funzione, poi gli organi. L'essenziale è impossessarsi dell'idea che la corporazione, come funzione tecnica dello Stato, è, accanto e oltre la legislazione, la giurisdizione e l'amministrazione dalla quale ultima essa « storicamente » si specifica, una immediata esplicazione dello Stato politico e della unitaria indecomponibile ed inesauribile generale sovranità o potestà d'impero o di governo dello Stato. Come la legislazione è l'astratto del legiferare; come la giurisdizione è l'astratto del giudicare; come l'amministrazione è l'astratto dell'amministrare; così la corporazione è l'astratto — dal verbo al sostantivo — del corporare ossia del collegare le varie parti economiche e sociali.

Che, data questa maniera di essere e di funzionare, con la corporazione dello Stato, oltre che con la disciplina dei contratti collettivi di lavoro intersindacali e con le pronuncie nelle



controversie sindacali della Magistratura del lavoro, organo essenziale e preminente della funzione corporativa, si determini una *nuova* forma di economia, la economia appunto corporativa, non v'è dubbio. È anzi importante, a questo proposito, notare che un grande economista e sociologo tedesco, Werner Sombart, ha affermato che il capitalismo moderno, di cui egli è il massimo storico, va trasformandosi ed ordinandosi passando dalla fase « anarchica » a quella « autoritaria » e « controllata » e che la Carta del Lavoro è uno dei tentativi più audaci fatti finora in Europa di subordinare e di organizzare l'economia nello Stato.

Per concludere su questo punto, diremo che Sindacati e Corporazioni, sono due aspetti connessi e complementari dello Stato fascista, come dire il concavo e il convesso di una lente; che non si possono perciò concepire l'uno senza dell'altro. Se c'è l'uno, c'è l'altro. La corporazione è immanente nel Sindacato, e come non c'è materia senza forma, e la forma senza la materia è vuota, così il Sindacalismo non si capisce senza il Corporativismo, e questo non può esistere senza di quello.

Un critico del Fascismo, valente storico e conoscitore del marxismo, Ettore Ciccotti, obiettò una volta in Senato, discutendosi la legge sul Consiglio delle Corporazioni, che la concezione organica, ossia corporativa, della società è vecchia quanto l'apologo di M. Agrippa. Sì. Ma — gli rispose prontamente il Ministro delle Corporazioni del tempo, G. Bottai —, altro è la concezione organica allo stato di « apologo », altro allo stato di « realtà » !

Ma, premessi in questa sede questi generalissimi concetti, ritorniamo più particolarmente su di essi nella quarta parte di questa trattazione: *Le Corporazioni e Teoria generale della Corporazione*, data la rilevanza e l'importanza peculiari del Corporativismo nella Teoria generale dello Stato fascista.

9. — *Lo Stato fascista nell'ordinamento giuridico. Leggi costituzionali sociali; politiche. La Carta del Lavoro. Le istituzioni e gli organi fondamentali. Legislazione ed esecuzione.*

Mi sono soffermato finora sulla faccia sociale dello Stato, sullo Stato *sub specie societatis*; passo brevemente ad occuparmi della faccia politica, dello Stato *sub specie auctoritatis* o *imperii*; mentre poi, come credo di aver dimostrato, è anche assurdo il taglio fra l'uno e l'altro aspetto dello Stato, che, solo logicamente distinguibili, nella realtà sono profondamente compenetrati l'uno con l'altro, e il secondo è una conseguenza del primo. Già del resto con la determinazione del concetto di funzione corporativa dello Stato siamo entrati, uscendo dalla sfera sociale, nella sfera politica e giuridica propriamente detta. Ma se lo Stato fascista è originale, *sub specie societatis*, non lo è meno *sub specie auctoritatis*; e la legislazione tecnicamente « politica » dello Stato fascista non è meno importante di quella « sociale ». Se mi sono, a titolo didattico e dimostrativo, soffermato prima sulla parte sociale, è perchè la legislazione politica è inseparabile dalla sociale e questa condiziona, genera, spiega quella. Per modo che la massima concentrazione del potere politico, caratteristica essenziale dello Stato fascista, la massima *plenitudo potestatis*, la forma gerarchica autoritaria e concentrata del potere politico fascista, è una conseguenza necessaria del nuovo modo di essere sociale dello Stato.

Com'è noto, il « concentramento del potere » nel governo, si è sempre originato storicamente e spiegato con lo stato di guerra. Ora, nello Stato moderno, la concentrazione del potere e lo spostamento di esso dal Parlamento nel Governo e più propriamente ancora nel Capo del Governo, è una conseguenza necessaria e immediata, da una parte del bisogno permanente di provvedere — e di legiferare, ossia di coman-

dare, tutti i giorni e tutte le ore, senza intervalli — ai pubblici bisogni; e dall'altra dallo stato permanente di guerra, attuale o possibile, dei conflitti di categoria fra i vari gruppi sociali; e la guerra interna permanente fra i gruppi *nello* Stato non è meno grave e necessitante della guerra esterna episodica *fra* gli Stati. Viene da ciò, che come la nave ha bisogno continuamente, senza soste, del nocchiero robusto e capace, che dirige la rotta nella tempesta, così il timone della barca dello Stato ha bisogno del Capo. Ed oggi la forma normalizzata e stabilizzata, non soprannaturale straordinaria ed eccezionale del capo politico, o di quello che si chiama anche il dittatore politico, è tecnicamente, il «Capo del Governo»; figura nuova del diritto costituzionale, il perno anzi di tutto il sistema del nuovo diritto pubblico fascista italiano; che, a giudicare dalle recentissime esperienze politico - costituzionali di grandi Stati europei ed americani tende a diventare una forma necessaria ed universale di tutto l'ordine politico vivente; di cui il diritto pubblico fascista offre oggi, ai popoli, inquieti, turbati, disordinati ed aspettanti, il paradigma più riuscito e completo.

Segue da ciò, da un punto di vista sistematico, che si sbaglia di grosso ad attribuire la qualifica di «costituzionale» soltanto alla legislazione politica, e non anche a quella sociale, del Fascismo. La legislazione costituzionale fascista si divide, invece, da un punto di vista sostanziale in due campi: a) legislazione sociale, che comprende le quattro grandi leggi organiche: la *legge sui Sindacati e sui rapporti collettivi di lavoro*; la *legge sul Consiglio Nazionale delle Corporazioni*; la *legge sulla costituzione ed il funzionamento delle Corporazioni*; e la *legge sulla Camera dei Fasci e delle Corporazioni* (1) que-

---

(1) Questa legge succede a quella del '28 sulla Rappresentanza politica. Come quest'ultima essa va considerata e collocata nel novero delle leggi co-

st'ultima intimamente connessa con quella sulla Riforma del Consiglio Nazionale delle Corporazioni; *b*) la legislazione politica, che comprende le altre tre leggi sulle *Attribuzioni e prerogative del Capo del Governo Primo Ministro; sulla facoltà del Potere Esecutivo di emanare norme giuridiche; sul Gran Consiglio del Fascismo.*

Si comprende facilmente che questa distinzione, dato il nesso tra i due aspetti sociale e politico, particolarmente rilevante nella legge sulla Camera dei Fasci e delle Corporazioni per quanto concerne l'ingresso delle Corporazioni nella Camera è soltanto sistematica.

La Carta del Lavoro (1) è poi « la legge delle leggi » ed

---

stituzionali sociali per l'intimo nesso da essa risultante fra i Sindacati e le Corporazioni ed un organo politico fondamentale della vita dello Stato, la Camera. Niun dubbio però che questa legge, che solo sistematicamente collochiamo nel novero delle leggi sociali, e per l'organo politico cui da luogo, e per la presenza nella Camera, oltre che delle Corporazioni, dei Fasci, elementi non sociali, ma squisitamente e differenziatamente politici, sia anche una legge costituzionale e politica.

(1) Non è possibile dare qui nemmeno un cenno della notevole e vasta letteratura italiana ed anche straniera sulla « Carta del Lavoro ». La materia è di stretta competenza del Diritto corporativo e del Diritto costituzionale. Da un punto di vista generale, ci limitiamo qui ad indicare: *La Carta del Lavoro commentata da G. Bottai*, Diritto del Lavoro, Roma 1927; e *La Carta del Lavoro illustrata da A. Turati e da Bottai*, volume scritto con la collaborazione di parecchi autori, Roma, Libreria del Littorio, 1929; nonchè tutti i trattati di Diritto corporativo, particolarmente quello di W. Cesarini Sforza. V. il mio scritto: *La Carta del Lavoro come sistema di fini e di principi*, in « Il Diritto del Lavoro », fasc. 5, 1937. Più rilevante è invece indicare semplicemente le diverse opinioni formulate in Italia sulla natura « giuridica » della « Carta del Lavoro », come fonte di diritto. Esse si possono classificare così:

1) Riconosce nella « Carta del Lavoro » il valore di una carta costituzionale: COSTAMAGNA, *Caratteri costituzionali della Carta del Lavoro*, in *Diritto del Lavoro*, 1927, pag. 384 e seg.;

2) Sostiene che contiene principi generali costituzionali: DONATI, *L'efficacia costituzionale della Carta del Lavoro*, in *Archivio di Studi Corporativi*, 1931, fasc. II;

3) Sostengono che la « Carta del Lavoro » contenga i principi generali del Diritto Corporativo: CHIARELLI, *Il valore giuridico della Carta del Lavoro*,

essa, con le altre leggi costituzionali sopra indicate, integrando, completando e perfezionando lo Statuto del 1848 dal Regno di Piemonte esteso poi a tutta l'Italia unita, dà luogo — anche se essa non è ancora formalmente organizzata e codificata —, alla nuova « Costituzione » dello « Stato monarchico fascista italiano ». Lo « Statuto » è o può essere una parte, un atto, un capitolo della « Costituzione », non tutta la Costituzione.

Ma la legge che dà la qualifica giuridica allo Stato fasci-

---

in *Rivista di Diritto Pubblico e Corporativo*, 1928, e successivamente in *Il Diritto Corporativo e le sue fonti*, Firenze 1930, pag. 101 segg.; LESSONA, *La Carta del Lavoro come norma giuridica*, in *Rivista di Diritto Pubblico*, 1928, I, pag. 115 segg.; GUIDI, *Principi generali di diritto corporativo*, Roma, 1931, pag. 190 segg.; VIESTI, *Stato e diritto fascista* cit.; W. CESARINI SFORZA, *Corso di diritto corporativo*, 3<sup>a</sup> Ediz., Padova, 1934, pag. 15; RUSSO, *Il carattere normativo della Carta del Lavoro*, in *Rivista di Diritto Pubblico*, 1930, I, pag. 268 segg.; e *La Carta del Lavoro e le fonti del diritto*, in *Diritto del Lavoro*, 1930, I, pag. 393;

4) Considera le dichiarazioni come principi di equità: GUIDI, *Prime applicazioni giudiziarie della Carta del Lavoro*, in *Diritto del Lavoro*, 1927, pag. 592; e *La Carta del Lavoro e le fonti di diritto*, *ibidem*, 1930, I, pag. 190;

5) Considerano le Dichiarazioni della « Carta del Lavoro » come norme giuridiche interne del Partito: LONGHI, *Gli imperativi della Carta del Lavoro*, in *Diritto del Lavoro*, 1927, pag. 90 segg.; SALEMI, *Lezioni di diritto corporativo*, Padova, 1929, pag. 193 segg.; ROMANO, *Corso di Diritto Amministrativo*, I, Padova, 1930, pag. 36 segg.;

6) Ritengono che la legge 13 dicembre 1928 abbia compiuto la « recezione » della « Carta del Lavoro », o comunque ne abbia sanzionato i principi: ZANOBINI, *La legge, il contratto collettivo e le altre forme di regolamento professionale*, in *Diritto del Lavoro*, 1929, I, pag. 334, ed ora *Corso di Diritto Corporativo*, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 1936, nota I; SALEMI, *Lezioni* cit., pag. 159; SERMONTI, *Il diritto sindacale italiano*, I, Roma, 1929, pag. 74;

7) Lo negano: ROMANO, *Op. cit.*, pag. 36 segg.; RUSSO, *Sul carattere normativo*, cit., pag. 207; TOSATO, *La legge di delegazione*, Padova, 1931, pag. 165;

8) Negano che la « Carta del Lavoro » sia fonte di diritto: BARASSI, *Diritto Sindacale e Corporativo*, Milano, 1934, pag. 99; BALZARINI, in *Il Diritto del Lavoro*, 1934, I, pag. 156 segg.; PERGOLESÌ, *Diritto Corporativo*, Torino, 1934, pag. 61 segg.; quest'ultimo però ammettendo che sia stata compiuta una recezione in senso lato. Per la mia opinione sulla natura giuridica della C. d. L., dal punto di vista delle fonti, V. in questo volume la nota 4 della parte 2<sup>a</sup>.

sta, è la legge sul Primo Ministro, che mentre discende « logicamente » dalle altre leggi, queste a sua volta spiega, condiziona e salda in unità di sistema giuridico. E' perciò che la forma di governo, ossia il regime giuridico dello Stato italiano, è il « regime del Capo del Governo », che si differenzia nettamente e si pone a sè, come forma tecnica autonoma, nell'evoluzione dei tipi e delle « forme di governo », accanto al « regime costituzionale puro », al « parlamentare » e al « presidenziale ».

Originali, ho detto, non meno di quelli sociali, sono gli istituti politici del Fascismo. Punto fermo, come disse a Udine, alla vigilia della Marcia su Roma, il Duce, è la Monarchia. Per la sua stessa natura, essenza idealistica, guerriera, autoritaria, unitaria e gerarchica, il Fascismo è monarchico e non può essere che monarchico; ed esso, anche se non avesse trovato, come punto fermo ed invulnerabile, la storica nostra Monarchia, cinta di nuove glorie con la grande guerra nazionale 1915-18 e con la grande vittoria realizzatrice dell'unità e della potenza della Patria, e con quella del 1935-36, creatrice dell'Impero, l'avrebbe dovuta « inventare ». Ed è dal Capo dello Stato che discende « giuridicamente » l'autorità del Capo del Governo che dirige ed imprime l'« indirizzo » a tutta la politica dello Stato, rispondendo della medesima gerarchicamente al Sovrano, che sintetizza nel tempo, e puntualizza tutta la Nazione.

Come è evidente, il nostro sistema politico costituzionale è un sistema *piramidale*, al cui vertice supremo abbiamo il Capo dello Stato, mentre alla base abbiamo il popolo organizzato socialmente, su basi rappresentative, nei Sindacati e nelle corporazioni, e politicamente, sempre su basi rappresentative, nel Partito Nazionale Fascista che è una grande istituzione di diritto pubblico, aperta selettivamente a tutti, senza esclusioni e distinzioni di ceti, di categorie, e di religioni, dal più umile manovale al più alto magistrato e gerarca economico o politico, vera istituzione, democratico-aristocratica, che *rappresenta* il me-

glio delle forze della Nazione, e cioè coloro che più vivo ed energico hanno il sentimento dello Stato.

Per modo che la Monarchia, nello Stato fascista, è, anche essa, un istituto compenetrato intimamente col popolo, inteso nel suo senso ideale e storico; come compenetrato col popolo è il Partito Nazionale Fascista. Ed entrambe queste due istituzioni sono animate, come le istituzioni economiche, sociali, sindacali, e corporative, da una comune coscienza dello Stato, che è la vera radice spirituale e la « *sintesi a priori* » di tutto il nostro sistema sociale e politico. La Monarchia ed il Partito, poste l'una al vertice, l'altra alla base della piramide, sono due essenziali tipiche ed eminenti istituzioni rappresentative, che realizzano insieme l'unità del Popolo e della Nazione italiana.

Ho detto che la chiave giuridica del sistema è la figura del Capo del Governo Primo Ministro, per cui il nostro Regime si deve tecnicamente chiamare regime del Capo del Governo. Le due Camere politiche, venuteci dalle Rivoluzioni del passato, sono rimaste: di esse, la Camera Alta, il Senato, che rappresenta gli interessi e le forze organiche permanenti ed ideali della Nazione, non ancora è stata riformata ed è rimasta — finora almeno — come ci venne dallo Statuto del 1848; la Camera dei Deputati invece, con la legge sulla Rappresentanza politica prima, con quella istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni dopo, è stata profondamente e rivoluzionariamente trasformata nel modo che si indicherà nella parte seconda.

Ma qui bisogna fissare l'idea che — quali che siano le funzioni rappresentative, ispettive, specie in materia finanziaria, di controllo, e legislative: « ordinarie », e con la legge sul Gran Consiglio « costituzionali », del Parlamento, di cui si dirà appresso — la sovranità politica si è, nello Stato fascista, spostata *soggettivamente* dal Parlamento al Governo per le

ragioni sociali e politiche sopra indicate. Va però osservato che è per me anche falso parlare *oggettivamente* e funzionalmente di una preponderanza dell'Esecutivo sul Legislativo, dato che è nozione elementare che comandare (legislativo) è più dell'eseguire il comando (esecutivo). Donde: rimane ancora, anche se la potestà legislativa tende a trasferirsi per certe materie, che vanno sempre più determinandosi, dal Parlamento al Governo (1), oltre le norme corporative elaborate dalle singole Corporazioni, la prevalenza, in senso oggettivo, del Potere legislativo, o, più genericamente normativo, come già più esattamente si dice nella dottrina e nella legislazione italiane fasciste, sull'Esecutivo. Il Legislativo è, oggettivamente, — chiunque, soggettivamente, faccia le leggi —, più dell'Esecutivo; e il Governo stesso *quando* fa le leggi o emana le norme non è, a sua volta un organo dell'Esecutivo, ma del Legislativo. L'errore è di confondere la funzione esecutiva con la funzione di governo, il potere esecutivo con il potere governativo o direttivo dello Stato.

Non bisogna confondere *l'organo* con il potere. Il « potere » non è che una riunione logica o pensata di organi diversi. Il potere non è una realtà, un'entità materiale delimitata e delimitabile; ma una pura concezione e sintesi della nostra mente. E se è così, come fanno parte o hanno fatto parte finora, del Legislativo il Re e le due Camere, così fanno parte di esso, oltre il Re e le due Camere, il Governo e le Corporazioni oltre che, con i contratti collettivi, i Sindacati.

La verità è che è perfino errata, da un punto di vista si-

---

(1) V. su ciò in pieno accordo con la mia tesi del trasferimento progressivo della stessa competenza legislativa dal Parlamento nel Governo e con particolare riferimento al diritto pubblico tedesco nazionalsocialista, dove questa tendenza si è già, più che da noi, pienamente ed organicamente esplicitata, AGOSTINO ORIGONE, *L'estensione della competenza legislativa del Governo nello Stato moderno*, Roma, 1935.



stematico, oltre che politico, l'espressione « Potere esecutivo »; mentre s'ha da dire, come fa il Fascismo, « Governo ». Governare, che comprende primieramente il comandare — e la legge non è che un comando giuridico, *iussum* — non è il semplice e puro eseguire. È la quintessenza del mito democratico dell'89, l'idea che fu ignorata p. es. dal Diritto Romano, cui il Fascismo si richiama idealmente a proposito dell'*imperium*, della unicità di fonte di produzione giuridica, ovverosia, politicamente, dell'unica volontà sovrana delle Assemblee parlamentari, in cui si andava a concretare la *volonté générale* del Ginevrino e di Robespierre. Lo Stato fascista invece, fermo, come su granito, sul concetto dell'unità del potere politico sovrano dello Stato, non solo non ignora, ma promuove, attraverso e sulla base dell'unità del Potere legislativo o meglio normativo dello Stato, e della conseguente unità della Giurisdizione, la « pluralità », e la « gerarchia » nell'istesso tempo, delle fonti di produzione giuridica dei comandi. I quali vanno dalle leggi così dette formali, e del Senato e della Camera attraverso rispettivamente le Assemblee e le Commissioni legislative del primo e della seconda dalle quali oggi, per di più, si distinguono, con l'intervento cooperativo e consultivo del Gran Consiglio, le leggi costituzionali, ai decreti del Governo, in base alla legge sulla facoltà dell'Esecutivo di emanare norme giuridiche, alle norme corporative, e, per quei giuristi — così p. es., il Carnelutti (1) — che vedono nei contratti collettivi una forma di « decentramento giuridico legislativo », ai contratti collettivi di lavoro.

La verità è che, come nello Stato fascista non si è verificato il temuto spezzettamento e sfilacciamento dell'unità dello Stato, così come fra gli altri lo temeva l'Orlando (2), in tanti

(1) V. F. CARNELUTTI, *Contratto collettivo*, in *Il Diritto del Lavoro*, fasc. 4-5, 1928.

(2) ORLANDO, *Lo Stato sindacale*, in *Riv. di Diritto Pubblico*, gennaio

staterelli sindacali autonomi e sovrani, perchè, sulla base dell'autarchia sindacale, mai come oggi l'unità dello Stato è stata così forte, potente e formidabile; così, nello Stato fascista, che nulla ha a che fare con l'idea della unicità e dell'onnipotenza delle Assemblee generali tipo 1789 e dei Parlamenti, unici depositari della sovranità dello Stato democratico borghese, l'unità d'impero dello Stato nonchè menomata e messa in forse, è vieppiù alimentata e promossa dalla pluralità gerarchica delle fonti e dei comandi giuridici; tra le quali fonti, senza alcun dubbio, bisogna collocare oggi il Governo.

A rigore, più che parlarsi, come si fa ancora, di decreti-legge, si dovrebbe parlare di decreti o di leggi del Governo, come espressamente si fa nel recentissimo diritto pubblico germanico hitleriano; e ciò specialmente, se si giungesse a sviluppare e a perfezionare la legge sulla facoltà dell'Esecutivo di emanare norme giuridiche con la conseguente istituzione, data la pluralità e la gerarchia delle fonti di produzione delle norme giuridiche, della *giurisdizione costituzionale*. E invece di parlarsi effettivamente di preponderanza dell'Esecutivo sul Legislativo, deve parlarsi, soggettivamente di preponderanza del Governo sulle Camere.

Proprio nel mondo moderno così vario, complesso, multiforme e ricco di forze, di organizzazioni, pieno di attriti e di conflitti, è necessaria una fonte suprema, onnipresente, permanente e onnifunzionante di comando: il Governo. Nè si deve parlare a sproposito, come si fa da alcuni, in tema di Corporazioni e di attività normativa delle medesime, fraintendendo e deformando i concetti, di autogoverno delle categorie. Le cate-

1924. L'Orlando muove in questo articolo delle obiezioni alla tesi da me esposta in *Stato e Sindacati*, V. le mie risposte all'Orlando nella Prefazione al mio *Stato Nazionale e Sindacati*, Milano, 1924, e nello *Stato Fascista*, cit.

gorie, nelle Corporazioni, che sono formazioni complesse per la provenienza diversa degli elementi di cui si compongono (elementi sindacali, del Partito e del Governo), attraverso i Sindacati che le rappresentano, si muovono liberamente nella sfera degli interessi economici produttivi, e quindi, in questo momento, ma solo in questo momento, si può dire legittimamente che realizzino un sistema di autodisciplina, di autodirezione, e di autogoverno. Le categorie possono così direttamente ed immediatamente prospettare e fare sentire ed anche far valere alle Corporazioni o meglio *nelle* Corporazioni la loro voce, le loro idee e punti di vista, i loro interessi, i loro bisogni. Ma l'ultima parola, e cioè il comando giuridico, la norma, che, rispetto alle categorie interessate, non è un *auto*, ma un *etero-comando*, non autogoverno, ma semplicemente governo, spetta alla Corporazione, che è un tutto organico, una sintesi di elementi, non alle categorie stesse, che sono, ripetiamo, soltanto elementi e parti strutturali della Corporazione. Senza dire poi che, nel sistema della nostra legge — parlo della legge 5 febbraio '34 sulle Corporazioni — le norme elaborate dalle singole Corporazioni devono fare ancora il loro viaggio, prima di diventare norme giuridiche obbligatorie, passando, per la ratifica, al Comitato Corporativo Centrale, succeduto all'Assemblea del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, e, per la loro pubblicazione, al Capo del Governo, che emette appunto i decreti di pubblicazione delle norme.

Come si vede, particolarmente attraverso il funzionamento delle Corporazioni, il sistema generale del Fascismo, che si riassume e si accentra nel Governo, donde la *governatività* come carattere peculiare ed essenziale dello Stato fascista, è saldo, serrato ed unitario, e si deve sì parlare, e a proposito dei Sindacati e a proposito delle Corporazioni, di autodisciplina e di autogoverno, ma se ne deve parlare, per non falsare il sistema e per non cadere nella anarchia, *cum grano salis*, e l'autogo-

verno nel nostro sistema fascista, di cui abbiamo precisato secondo lo spirito e la lettera della legge, il significato tecnico, non deve diventare una frase fatta e ripetuta, ed un luogo comune. Il Governo, nel Regime fascista, resta sempre al di sopra di tutto e di tutti, e la parola definitiva è ad esso.

Questo spostamento soggettivo della facoltà di fare le leggi dai vecchi Parlamenti ai Governi è la vera rivoluzione copernicana del diritto costituzionale di oggi. E questa *tendenza*, più spiccata in Italia, si verifica quasi in tutti gli Stati viventi, sia pure sotto forme e in gradi diversi. Non il Parlamento, ma il Governo, sostanzialmente, sta diventando sempre più l'organo legislativo « ordinario »; e dai comunicati del Consiglio dei Ministri i cittadini italiani apprendono, periodicamente, i comandi dello Stato. Al più le Camere non si limitano che a ratificare e a convertire in leggi i comandi del Governo. Il rapporto, rispetto alla teoria e alla prassi dello Stato demo-liberale, è letteralmente rovesciato. Mentre il Parlamento caratterizza e definisce lo Stato demo-liberale (Stato parlamentare); il Governo definisce lo Stato fascista (Stato governativo, o, come anche comunemente si dice, « autoritario »). La *governatività*, di cui, come sappiamo, è un'esplicazione caratteristica la stessa *corporatività*, è quel carattere peculiare e saliente dello Stato fascista, per cui, nel rapporto di diritto pubblico, sempre ed in ogni caso costituito da questi due termini indissolubili: governanti e governati, la prevalenza è data al primo termine: il Governo. Il quale, anche se sorretto, promosso e alimentato dalla società, incarna e rappresenta esso giuridicamente lo Stato.

Il Gran Consiglio del Fascismo è ad un tempo storicamente se non dogmaticamente, l'organo complesso dello « Stato » e del « Partito Nazionale Fascista » e della « confluenza » degli ordinamenti giuridici del primo e del secondo, e perciò nè l'organo esclusivo e separato, come fu nelle sue prime origi-

ni dalla Marcia su Roma, del Partito, nè l'organo esclusivo e separato dello Stato, ma del Fascismo, preso questo termine « promiscuo » come segno dell'unità del Partito e dello Stato, ossia del « Regime ». Esso è un organo politico costituzionale « sovrano » ossia supremo dello Stato, posto al vertice della piramide, a fianco del Capo dello Stato: questo la sintesi « personale », quello la sintesi « collegiale » di tutte le grandi forze della Nazione, del popolo e dello Stato. Esso è l'organo, la cui funzione essenziale e fondamentale, per cui è qualificato e denominato l'organo della « continuità » e della persistenza del regime, è la « designazione », per la « successione » del potere, al Capo dello Stato, arbitro supremo della scelta, dei nomi degli uomini del Partito Nazionale Fascista cui affidare la carica di Capo del Governo, oltre la funzione di alta consulenza « politica », accanto alla consulenza « giuridica » del Consiglio di Stato, a disposizione del Capo del Governo; mentre poi è particolarmente notevole fra le altre sue funzioni: il parere per la determinazione dell'indirizzo politico e degli Statuti del Partito Nazionale Fascista.

Come nello Stato Fascista, in quanto Stato corporativo, tutte le forze economiche e sociali sono organizzate, coordinate e unificate, particolarmente dal Comitato Corporativo Centrale, così tutte le forze politiche e i poteri stessi costituzionali dello Stato, oltre che tutte le forze e le attività nazionali del regime, sono rappresentate, riassunte e sintetizzate dal Gran Consiglio del Fascismo.

Bene inteso, i poteri dello Stato sono sì ancora distinti e non confusi, nello Stato fascista, per cui questo è sempre uno « Stato giuridico », se è vero che una delle caratteristiche dello Stato giuridico è la « pluralità » e la « distinzione » degli organi e dei poteri; anzi il processo di distinzione e di specificazione materiale dei poteri, si svolge, nello Stato fascista, fino al punto, come s'è indicato, da dar luogo ad un nuovo quarto potere, che

è il potere corporativo. Ma, se i poteri sono distinti, essi sono, a loro volta, non meccanicamente separati, ma organicamente riuniti, cooperanti gerarchicamente non paritariamente, armonizzati ad unico fine: l'unità dello Stato. E l'organo tecnico di questa sintesi dei poteri, — per cui oltre che di un « Corporativismo economico » s'ha da parlare anche di un « Corporativismo politico-costituzionale », ed il Corporativismo allora meglio si appalesa, nel sistema generale del Fascismo, come un principio generale e basilare, sociale e politico, dello Stato —, è, per l'appunto, il Gran Consiglio.

Abbiamo visto che il Partito Nazionale Fascista è la rappresentanza, nel senso di scelta, ossia l'aristocrazia, del popolo; il Gran Consiglio, a sua volta, come la monarchia, « sintesi personale » della Nazione italiana, è rappresentanza di secondo grado, concentrata in pochi esponenti rappresentativi, del P. N. F.: cioè la sintesi collegiale della Nazione (1).

Laonde, come il Capo dello Stato; il Capo del Governo; il Governo; e, fino a un certo punto il Comitato Corporativo Centrale, sono le grandi forze e le grandi istituzioni « direttive » o « governative » dello Stato; il P. N. F.; il Gran Consiglio del Fascismo; il Parlamento nei suoi due rami, il Senato e la Camera, i Sindacati, il Consiglio Nazionale delle Corporazioni — senza qui parlare delle forze e delle istituzioni locali: i Comuni, le Provincie, i Consigli Provinciali delle Corporazioni — sono le grandi forze e le grandi istituzioni « spontanee » e « rappresentative » del popolo.

Tutta poi la legislazione costituzionale, sociale e politica, del Fascismo, mentre da un lato promana dall'unità o da quel-

---

(1) Nella Relazione MUSSOLINI - ROCCO alla Camera sul Disegno di legge sul Gran Consiglio, per cui v. *Atti Parlamentari*, è detto che la Corona è « la sintesi personale dello Stato »; e il Gran Consiglio « la sintesi collegiale delle varie organizzazioni esistenti nello Stato ».

lo che io chiamo « il sentimento dello Stato », sintesi delle forze rappresentative e sociali e di quelle governative e direttive dello Stato, mira a sua volta, come a suo fine supremo ed immanente, a mantenere, a conservare, a rafforzare, ben presidiandola, e a sviluppare, l'unità dello Stato.

10. — *Lo Stato-partito. Lo Stato militare ed il cittadino soldato.*

Abbiamo visto che lo Stato fascista è uno Stato *popolare*; che esso è uno Stato *sociale*; che esso è uno Stato *economico*, ed in che senso; che esso è uno Stato *politico*; che esso è anche uno Stato *giuridico*. Ma non è detto tutto; perchè mentre l'aspetto politico dello Stato fascista risponde al problema della restaurazione del potere; e l'aspetto sociale al problema della instaurazione dell'ordine etico e giuridico del lavoro, da cui abbiamo preso le mosse; rimane da rispondere al terzo problema posto: quello del bisogno di appoggiare lo Stato su una forza collettiva organizzata spirituale ed ideale. In altri termini, bisogna vedere se lo Stato fascista si presenti innanzi tutto e soprattutto come Stato spirituale, idealista, o etico-educativo. Ed allora, oltre lo Stato-società e oltre lo Stato-governo bisogna guardare allo Stato-educazione, che non dà luogo al « diritto sociale »; nè al « diritto politico »; ma al « diritto educativo »; o come è stato chiamato da uno scrittore fascista, Antonio Pagano (1), al « diritto pedagogico ».

Va notato a questo riguardo che lo Stato fascista si appalesa appunto, donde la sua qualifica di « Stato-partito » o « Stato ecclesiastico » (2), come lo Stato che si fonda sul Par-

(1) A. PAGANO, *Sistema della Legislazione fascista, Lezioni alla Facoltà fascista di Scienze Politiche*, Perugia, 1928-29.

(2) Ecclesiastico da *ecclesia-associazione*; e una vera associazione spirituale

tito Nazionale Fascista come sulla sua base incrollabile e su una forza *inesauribile*, perchè ideale, spirituale ed educativa è la forza del Partito. Questo, nella sua più intima essenza, è una grande scuola di educazione politica nazionale, ed, in quanto tale, vero *seminarium reipublicae*, l'istituzione che prepara e offre gli uomini più idonei, senza esclusioni o distinzioni di ceti sociali, a tutti i posti e alle cariche dello Stato e degli enti pubblici. Non a caso il Fascismo, fin dai suoi primi atti di Governo e di Regime, ha mirato come alla sua cosa più personale ed essenziale all'educazione nazionale sotto le sue varie forme e gradi: elementare, media, universitaria.

Ma non basta. Tra le grandi forze e istituzioni educative del Regime: l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia, la Gioventù italiana del Littorio, il Dopolavoro, primeggiano, e sono le gemme più splendide della corona, le Associazioni spirituali combattentistiche, dei Combattenti, del Nastro Azzurro, delle Madri e Vedove dei Caduti, dei Mutilati, che rappresentano il fior fiore della Nazione provata nel sacrificio cruento della guerra, la grande scuola e fucina della vita nuova e dello Stato nuovo e delle famiglie dei Caduti fascisti.

A questo proposito, e sempre in tema di organizzazione educativa dello Stato fascista, bisogna tenere presente lo stretto nesso fra educazione politica ed educazione militare, tra Partito ed Esercito. Già di per sè il Partito è un esercito ed una milizia civile al servizio dello Stato, come è definito dal suo ordinamento interno. Ma, nello Stato fascista, non v'è separa-

---

è appunto il P.N.F. - Sulla ecclesiasticità, come carattere dello Stato fascista, V. il mio *Sentimento dello Stato*, Parte II. Nega la mia tesi che lo Stato fascista sia uno Stato-Partito, il Ranelletti, nel suo scritto: *Il Partito Nazionale Fascista nello Stato italiano*, pubblicato nella *Rivista di Diritto Pubblico*, gennaio 1936. Ma, a prescindere qui da altre considerazioni, per cui V. la parte V di questo libro, l'insigne scrittore non tiene presenti i fondamenti filosofici spiritualistici che sono alla base della mia concezione.



zione fra Popolo ed Esercito, dato il concetto di cittadino-soldato che integra e completa l'altro del cittadino-produttore. In effetti, il cittadino-produttore ed il cittadino-soldato, sono i due inscindibili capisaldi morali e giuridici dello Stato fascista. Tutti i cittadini in quanto tali sono produttori, e non sono cittadini se non sono produttori, nel nostro Stato. Medesimamente, non solo tutti i cittadini sono soldati, ma non sono cittadini se non sono soldati, senza nessuna esenzione e privilegio. Mai si è avuta una più universale estensione dell'obbligo militare, come da noi oggi in Italia, e lo Stato da noi, appunto perchè popolare, ben può anche, per connessione di cose, chiamarsi *militare*. In questo, lo Stato fascista ricorda e si riporta esattamente all'ideale e al tipo classico dello Stato antico greco-romano. Se lo Stato è una cosa di tutti, se esso è *res populi*, Stato popolare cioè, tutti i suoi componenti hanno il dovere ed il diritto di difenderlo con le armi, in quanto difendendo lo Stato, difendono se stessi e il più profondo di se stessi, e più volte si è messo in luce l'intimità, data la genesi storica ideale dello Stato dalla guerra, fra il sentimento militare e il sentimento dello Stato.

Ma, mentre lo Stato fascista ricorda al vivo in questo campo lo Stato-città antico, con la differenza che ieri trattavasi di piccoli Stati-città ed oggi di un grande Stato nazionale, bisogna aggiungere che mai come oggi presso di noi si sia nella maniera più compiuta ed efficiente realizzato l'ideale politico della così detta « nazione armata ».

Questi concetti trovansi nettamente scolpiti nella legge 31 dicembre 1934: *Norme sull'istruzione premilitare*. Nell'art. 1 è stabilito che « le funzioni di cittadino e di soldato sono inscindibili nello Stato fascista »; e nell'art. 2 è detto che l'« addestramento militare è parte integrante dell'educazione nazionale; ha inizio appena il fanciullo è in grado di apprendere, continua fino a quando il cittadino è in condizioni di impu-

gnare le armi per la difesa della patria ». L'educazione militare prende il cittadino italiano dalla prima età, in quanto educazione *premilitare*; si presenta come educazione *militare* in senso stretto; e continua con l'educazione *post-militare*.

Ogni età fisica e psicologica del cittadino ha il suo correlativo periodo di età militare. Si è prima « balilla »; poi « avanguardista »; poi « premilitare »; poi « soldato ». Aggiungi che molto significativamente il cittadino italiano, nello Stato fascista, come ha il « libretto di lavoro », documento del suo *status* professionale ossia produttivo, ha il suo « libretto di soldato », documento del suo *status* militare. Siamo al vero ritorno al tipo « classico » dell'educazione e dello Stato. Ad un libretto fa riscontro l'altro. E ciò perchè l'ordinamento sindacale e corporativo dello Stato sbocca nell'ordinamento militare e questo trova in quello, oltre che nel Partito e nelle Organizzazioni da esso dipendenti ed in tutte le Scuole e negli organi della educazione nazionale, il suo *humus* ed il suo alimento. Le leggi fasciste sull'ordinamento e sull'educazione militare completano così tutte le nostre leggi costituzionali e la Carta del Lavoro, ed esse, determinando lo Stato fascista come uno Stato tipicamente militare, mettono sempre più in evidenza il carattere etico-educativo del nostro Stato.

La connessione intima fra lavoro, produzione ed Esercito denuda ancora una volta l'errore di coloro che possono ancora pensare che il nostro sia un puro Stato economico di produttori ! Mirabile è invece ed efficiente sotto ogni aspetto, nel nostro Stato, la connessione fra la organizzazione civile ed economica e quella militare, e fra le forze civili ed economiche e quelle militari, tutte sapientemente, nei nostri ordinamenti, coordinate fra di loro con appositi organi, ed armonizzate ed unificate dal Capo del Governo. Abbiamo così che le Forze Armate dello Stato, prese nel senso tecnico della parola, vivono da una parte in un poderoso sistema di collegamenti e di coor-

dinazioni con l'organizzazione civile di tutta la società nazionale italiana e con quella sindacale e corporativa in modo particolare; e dall'altra con tutto quel magnifico ordinamento speciale di scuole, di associazioni e di enti pubblici, quali la Gioventù italiana del Littorio, la premilitare, volti e destinati anche a scopi militari. Ma qui, fermati questi concetti generali, non dobbiamo entrare nel campo proprio del diritto amministrativo, che si occupa in senso stretto dell'organizzazione militare e delle Forze Armate, e nel campo di quel nuovissimo diritto educativo o pedagogico già indicato, nel cui ambito rientra l'azione delle associazioni e degli enti che hanno fra i loro scopi educativi e morali pubblici anche e precipuamente quello militare (1).

II. — *I caratteri; la qualificazione, e la denominazione dello Stato fascista. La statocrazia come formula ideale dello Stato fascista.*

Siamo così in grado, sintetizzando quanto abbiamo detto sullo Stato *sub specie societatis, sub specie imperii e sub specie juris*, di indicare, — e questa indicazione vuol avere carattere riassuntivo e didattico — i caratteri essenziali dello Stato fascista e del nuovo diritto pubblico italiano.

Lo Stato fascista è — insieme — uno Stato monarchico e popolare; democratico e aristocratico; uno Stato sociale e politico, anzi uno Stato fortemente politico ossia governativo, ap-

---

(1) V. su ciò C. GIROLA, *Organizzazione civile e difesa militare*, in *Foro Italiano*, giugno 1936; R. LUCIFREDI, *La figura del cittadino-soldato e il problema della convertibilità dei pubblici doveri*, Prolusione al corso di Diritto Amministrativo all'Università di Perugia, in *Annali* di quella Facoltà di giurisprudenza, Perugia, 1936; N. PALOPOLI, *Il libretto del cittadino-soldato*, in *Echi e Commenti*, 25 luglio 1936.

punto perchè uno Stato fortemente ed organicamente sociale; uno Stato sindacale, perchè costituito di Sindacati, e corporativo perchè collegante e riducente ad unità di corpo sociale i Sindacati; sindacale perchè corporativo e corporativo perchè sindacale; uno Stato politico e giuridico insieme, in quanto che esso si svolge sempre nelle forme del diritto ed agisce secondo le leggi alle quali si sottopone e dalle quali è regolato; dico « Stato giuridico » e non « Stato di diritto » (1), perchè lo Stato fascista, essendo per definizione uno Stato politico, ossia etico, non si riduce, come lo Stato di diritto, che solitamente ma erroneamente si confonde con lo Stato giuridico, alla pura custodia e garanzia dei diritti privati dei cittadini, come fa lo Stato individualista e liberale; ma lo Stato fascista è soprattutto uno Stato idealista, spiritualista od educativo, ossia uno Stato-partito, o, se partito è uguale ad associazione o *ecclesia*, uno Stato ecclesiastico.

Un carattere dello Stato fascista non abbiamo indicato, per quanto esso sia sottinteso in tutte le pagine che precedono, il quale invece costituisce la qualifica più ripetuta e corrente e più onnicomprensiva di esso: il carattere *totalitario*.

Lo Stato fascista è invero uno Stato tipicamente e pienamente totalitario; e ciò in due sensi:

a) in senso dinamico e filosofico, in quanto lo Stato fascista, promanando direttamente ed immediatamente da una rivoluzione ed essendo formalmente uno Stato « rivoluzionario » per il modo della sua formazione, non può essere, per definizione, che totalitario e dittatoriale, in quanto unica, indivisibile, e non soggetta a divisioni e transazioni di sorta, è l'idea politica o la concezione dello Stato da realizzare, come unico è, per conseguenza, il « partito rivoluzionario », soggetto e titolare dell'idea e della Rivoluzione; per cui alla formula tec-

---

(1) V. il mio *Stato di diritto*, cit., libro I, cap. I.

nica e giuridica della Rivoluzione russa lanciata da Lenin: « Tutti i poteri ai Soviets », fa riscontro l'analoga formula della Rivoluzione italiana lanciata da Mussolini il giugno 1925 dall'Augusteo: « Tutto il potere a tutto il Fascismo »;

b) in senso statico e politico, in quanto, essendo necessario, immanentemente, e non solo provvisoriamente nel tempo, come è di ogni « partito rivoluzionario » per quanto lunga possa essere la durata temporale di una rivoluzione, *l'idem velle et sentire de republica*, un'associazione unitaria ed unica, impropriamente ancora denominata Partito, è e deve rimanere, come il suo cuore, al centro dello Stato (1).

Sempre riassumendo le cose dette, vogliamo, prima di chiudere, soffermarci su due punti: la denominazione precisa del nuovo Stato, e la posizione storica e filosofica, nell'evoluzione dei tipi dello Stato, dello Stato fascista.

La questione del « nome » non è indifferente, ed è questione sostanziale, non solo verbale. La precisione dei termini poi è sempre necessaria nella politica non meno che nella scienza.

Ricorrono, per denominare e qualificare lo Stato fascista le espressioni: « Stato nazionale »; « Stato sindacale »; « Stato corporativo ». Non dico che, secondo il punto di vista da cui si parte, queste « diverse » espressioni non siano lecite e ritengo anzi che, sempre secondo il punto da cui si parte, esse siano tecnicamente esatte. Ma esse sono espressioni analitiche e particolari, mentre la espressione sintetica, da adottare e da preferire in quanto rappresenta lo Stato nuovo nella totalità dell'unità dei suoi rapporti e dei suoi aspetti, è quella di « Stato fascista ».

Giusta l'espressione « Stato nazionale e popolare », in

---

(1) Su tutti i problemi relativi al carattere totalitario dello Stato rinvio alla parte V di questa trattazione ad essi dedicata.

quanto Stato fascista è l'espressione schietta e diretta della Nazione e del Popolo nella loro unità. Giusta l'espressione « Stato sindacale », relativamente, ed in modo esclusivo, al momento statico della composizione e della struttura dello Stato. Giusta infine l'espressione Stato corporativo, riferita al momento dinamico dell'attività dello Stato. Le due frasi più ricorrenti sono però quelle di Stato corporativo e di Stato fascista. Ma a questo proposito va notato, come giustamente ha avvertito Francesco Ercole (1), che come l'espressione « Stato liberale » esprime l'aspetto politico e l'espressione « Stato di diritto » esprime l'aspetto giuridico del vecchio Stato; così, medesimamente, l'espressione « Stato corporativo » esprime l'aspetto giuridico, e l'espressione invece « Stato fascista » esprime l'aspetto politico dello Stato nuovo.

La determinazione poi del concetto di « tipo » dello Stato, come è noto, è e si fa prevalentemente in relazione al concetto del « fine » dello Stato. Nell'evoluzione storica dei tipi di Stato, abbiamo: lo « Stato patrimoniale »; lo « Stato di polizia »; lo « Stato di diritto »; lo « Stato etico » o di « cultura ». Senza alcun dubbio, lo Stato fascista mentre, dal punto di vista giuridico, *sub specie juris*, è uno Stato eminentemente « giuridico », dal punto di vista non della forma, ma del contenuto, ossia del fine della sua attività, supera il concetto e il tipo dello Stato di diritto, e attua, in una forma esemplare, il concetto e il tipo dello Stato « etico » o di « cultura », che forse è meglio anche e più tecnicamente chiamare Stato « politico » (2).

Ma perchè questo Stato è nuovo ? E dicendo, come pur si

---

(1) ERCOLE, *La funzione del Partito nell'ordinamento costituzionale dello Stato*, in *Archivio di studi corporativi*, 1931.

(2) Sulla « politica » come forma superiore dell'etica, ossia come « superetica », v. il mio *Stato di diritto*, cap. ultimo: *Stato di diritto e Stati etico*, e *Lezioni di dottrina dello Stato*, Litografate, Roma, 1931, a cura del G. U. F., spec. il capitolo: *L'ente politico*.

dice spesso, che lo Stato fascista è lo Stato forte o sovrano, non si viene invece a dire che lo Stato fascista non è che il « ritorno » allo Stato antico o lo Stato antico senz'altro, o, come altri dice dispregiativamente, reazionario ?

Bisogna intendersi. Prima di tutto, dire Stato forte e sovrano è dire una tautologia. Si crede di dir tutto dello Stato, dicendo che esso deve essere forte, ma in realtà non si dice nulla. Lo Stato che non è forte o sovrano non è lo Stato; e non è altro che nulla. Peggio ancora se lo Stato debba essere forte e sovrano in sè stesso, verso e contro nessuno, ossia astrattamente ed irrelativamente, e non assolutamente, sovrano. Il concetto di forza o di sovranità è invece un concetto di *relazione*; nè bisogna scambiare, come insegna lo Spaventa, il concetto di « assoluto » con quello « irrelativo ». Non si comanda se non c'è cui comandare; e non si è forti che rispetto e contro un certo sistema di forze; e senza di queste non si è nemmeno deboli, e se non si ha che il vuoto, — ripeto — non si è nulla (1). Ragione per cui quando sento da alcune parti e da alcuni scrittori stranieri dire che la teoria dello Stato fascista, non essendo altro che la « riproduzione » della teoria « giuridica » della sovranità dello Stato del vecchio Bodin nonchè della scuola giuridica del diritto pub-

---

(1) È questa la migliore e più decisiva risposta al libro recentissimo di MARCEL PRÉLOT, *L'Empire fasciste*, cui fa eco nella prefazione il BARTHÉLEMY, che lo Stato fascista, nella mia interpretazione « statocratica », realizzerebbe il più completo ed assoluto « assorbimento » dell'individuo e di tutte le forze sociali. I due pubblicisti francesi riconoscono giusto ed esatto il mio concetto che la « statocrazia » rappresenti la sintesi, l'equazione personale e la formula logica dello Stato fascista. Ma essi non tengono conto, e qui s'ingannano fortemente, che la mia statocrazia è così diversa e opposta all'assolutismo politico empirico con il quale essi la confondono, che essa suppone invece, come si dimostra in tutte le pagine che precedono ed in quelle che seguono, il più ricco sviluppo delle forze individuali e sociali, ed il suo giusto termine logico correlativo e complementare è l'*autarchia*. Statocrazia ed autarchia sono le due faccie inseparabili dello Stato fascista, ed esse sono invero la sintesi di tutta la mia trattazione.

blico tedesca bismarkiana, non è nuova, ma antica, io dico recisamente: no.

Bisogna ricordarsi sempre di compenetrare il lato sociale ed il lato politico dello Stato, per capire e « collocare » al giusto posto storicamente, filosoficamente e giuridicamente lo Stato fascista. Se si trascura di tenere presente la composizione sindacale dello Stato, non solo si perde di vista la novità del contenuto del nuovo Stato, ma ci si preclude la via a concepire anche la originalità della funzione del nuovo Stato: la corporazione, che è una nuova esplicazione della sostanza statuale ed una specificazione della infinita ed inesauribile potestà d'impero o di comando dello Stato stesso. Senza questa intima compenetrazione della forma col contenuto, della nuova maniera di essere materiale e della nuova maniera di essere formale o funzionale dello Stato (struttura sindacale, funzione corporativa); e senza l'elemento ideale e pedagogico, il Partito, alla base di tutto il sistema, lo Stato fascista non sarebbe, secondo lo pensano i sostenitori della sua filiazione dalla teoria della sovranità dello Stato dei vecchi giuristi, una cosa nuova e originale e tanto meno il portato di una Rivoluzione; e lo Stato sarebbe ridotto alla pura restaurazione, e sia pure al rafforzamento, ma ad un rafforzamento del tutto estrinseco, materiale e *quantitativo*, non interno e *qualitativo*, del concetto del comando e dell'impero. La sovranità dello Stato fascista è invece una sovranità non astratta, ma concreta e reale, in quanto è una sovranità sociale, non la vecchia invertebrata e formale sovranità politica del passato costituzionalismo liberale delle Rivoluzioni inglese, americana e francese. Ed allora, lo Stato fascista è, sì, lo Stato sovrano, ma non lo Stato sovrano in sè stesso, senza relazione con la società, che poi è una .... caricatura, ma lo Stato sovrano sulla società organizzata in Sindacati.

Con intuito e precisione mirabili, il Duce del Fascismo, nel



Decreto presidenziale del 31 gennaio 1925 che nominava la Commissione dei Diciotto per la riforma della Costituzione, stabiliva che scopo principale dei lavori della Commissione medesima era di ricercare le « norme atte a disciplinare i rapporti fondamentali fra lo Stato e tutte le forze che esso deve contenere e garantire ». Il che è stato, dopo i lavori della Commissione dei Diciotto, felicemente raggiunto con la legislazione costituzionale brevemente sopra analizzata nel suo contenuto sostanziale. E giustamente il compianto Ministro Alfredo Rocco, cui si deve la elaborazione giuridica e tecnica delle principali leggi della Rivoluzione, nel suo libro: « La Trasformazione dello Stato », scrive che « lo Stato fascista è lo Stato *veramente* sovrano, quello cioè che domina *tutte* le forze esistenti nel paese e tutte le sottopone alla sua disciplina ».

S'è detto che lo Stato fascista risponde al primo problema della vita moderna: il ripristino dell'idea di ordine, il cui bisogno è il bisogno sociale, morale, politico, economico più sentito del mondo contemporaneo, uscito salvo quasi per miracolo, in uno stato di « disperazione », dalla paurosa crisi materialistica del socialismo e dal conseguenziale sconvolgimento della guerra, fino al punto che si è spesso sentito dire, e si sente ancora affannosamente ripetere dove l'ordine non è ancora ritornato e stenta a ritornare, che il *peggiore* degli ordini è sempre da preferire al disordine e all'anarchia.

Ciò è vero. Ma intendiamoci bene, per non scambiare il nero col bianco. Il Fascismo, lungi dall'aver portato e dal portare un omaggio ed un ossequio puramente formale ed estrinseco al *principio* dell'ordine o all'ordine in sè, ontologicamente considerato, o dallo avere, pur di produrre *comunque* l'ordine, restaurato *sic et simpliciter* l'antico stato di cose, come ai conservatori puri ed astratti è piaciuto o è convenuto e piace ancora pensare, credere e far credere e come anche piace a certi conservatori esteri che s'illudono di sentire nel Fascismo il rug-

gito della reazione, ha prodotto invece — e questo è il suo pregio storico inestimabile — non un ordine purchessia, il così detto ordine di . . . Varsavia, ma un ordine determinato, concreto, qualificato *nuovo* che è, appunto, *l'ordine fascista*.

Nuova dunque ed originale, piena di presente e ancora più bramosa di avvenire, è la dottrina dello Stato fascista, che tutta si riassume nella formula ideale di Mussolini: « Tutto nello Stato, nulla fuori dello Stato, nulla contro lo Stato ».

Basta riflettere un solo attimo su questa formula — che, tradotta in altro modo, non vuol dire che *tutto è lo Stato*, ossia, che *nulla è nello Stato*, ma, viceversa, che *tutto è nello Stato*, a condizione che *tutto* e sempre ed in ogni caso e ad ogni costo *sia sotto lo Stato e per lo Stato* — per convincersi che siamo agli antipodi, con lo Stato fascista, del comunismo asiatico, del panteismo politico, ossia della « statolatria », e che altro è la potente agguerrita e guerriera « statocrazia » dello Stato fascista, altro è la pesante uniforme e schiacciante statolatria, di tipo più o meno asiatico.

Lo Stato fascista è perciò uno Stato statocratico, mi si passi la tautologia, ma non uno Stato statolatrìco.

Se diamo un'occhiata rapida nel tempo e nello spazio, vediamo che questo Stato, di cui il fondatore ed il portatore è Benito Mussolini, la cui personalità ci si presenta sotto due forme: sotto la forma di personalità storica ideale ed eroica unica, irripetibile ed irriproducibile, non trovabile in nessuna carta e trattato di diritto pubblico, in quanto « Duce del Fascismo » e creatore del *novus ordo*; e sotto la figura giuridica riproducibile del « Capo del Governo », perno fondamentale del sistema del diritto pubblico positivo e della dottrina dello Stato moderno, è di oggi non di ieri, ed è, sopra tutto, lo Stato di domani.

E se diamo uno sguardo intorno, mentre si nota lo sforzo e la contraddizione dello Stato sovietico che non sa an-

cora sciogliere il dissidio fra la politica e l'economia e si dibatte in un travaglio che non è davvero il travaglio vitale della creazione e della generazione; e mentre nel lontano Oriente l'esperienza e la dottrina costituzionali risentono della nostra dottrina e della nostra esperienza; e nell'America — pur attendendo con interesse i risultati del difficile esperimento del Presidente Roosevelt — per assenza di fondamenti ideali, tutto è economia, e pura considerazione dei beni materiali della vita, così come negli Stati europei occidentali; solo a Roma, la capitale del mondo antico e dell'Impero, la Capitale della Chiesa e del mondo medievale, la luce del Fascismo splende come un faro.

Sono le idee che dominano e dirigono i popoli e il mondo delle Nazioni. Il secolo XIX fu dominato dell'« idea economica »: il socialismo. Il secolo XX è e sarà dominato dall'« idea politica »: il Fascismo.

## 12. — *La difesa della razza.*

Prima di passare alla difesa penale dello Stato, e cioè alla difesa e alla conservazione dei valori morali politici ed in generale rivoluzionari dello Stato fascista, l'attenzione cade sulla difesa degli elementi naturali, antropologici della Nazione, la quale è il massimo valore ideale dello Stato, e cioè della razza come elemento della Nazione, secondo si è dimostrato nel paragrafo sesto; in quanto preservando, conservando, e proteggendo anche con mezzi giuridici l'integrità, l'omogeneità e la purezza della razza — e nel caso nostro della razza italiana — si difende e anzi si potenzia la Nazione, che è il valore ideale centrale e superiore, punto di riferimento di tutta la concezione teorica e di tutta la politica del Regime. Spetta alla dottrina della razza, impropriamente anche chia-

mata etnografia, non alla dottrina dello Stato la determinazione bio-antropologica e storica nello stesso tempo del concetto di razza italiana che esce dai limiti della presente trattazione. L'insieme dei mezzi giuridici invece, costituenti, nella loro unità quella che si può chiamare la legislazione protettiva o di difesa della razza, rientrando nella politica generale del Regime, rientra, anche dal lato sistematico, dati i rapporti tra politica e dottrina dello Stato, in quest'ultima. Beninteso che, secondo il nostro principio metodico generale, osservato nell'esame di tutti gl'istituti e di diritto costituzionale, e di corporativo ecc., qui non si tratta di esporre ed analizzare tutta questa legislazione, compito che spetta, *ratione materiae*, alle singole scienze giuridiche interessate e competenti, quali il Diritto civile, il Diritto amministrativo, specie per quanto riguarda il servizio militare, il Diritto costituzionale e il Diritto internazionale privato, ma di coglierne il centro e il significato essenziale con alcuni cenni sui punti più rilevanti di carattere espositivo e informativo.

La difesa della razza, va innanzi tutto osservato, ha due aspetti sotto cui deve esser considerata: *a*) un aspetto oggettivo; *b*) un aspetto soggettivo, tecnicamente politico.

Dal punto di vista oggettivo con la difesa della razza lo Stato persegue il fine di conservare e di integrare, contro ogni possibilità di dispersione e di disintegrazione del suo nucleo antropologico primitivo, la Nazione, e quindi sono da richiamare le nozioni e le osservazioni del par. VI di questo capitolo. Ci si limita ad osservare che qui la difesa oltre ad avere un immediato carattere bio-antropologico e demografico, vi assume uno spiccato carattere e valore politico e morale per cui la politica della razza va a finire nella più generale politica nazionale dello Stato.

Dal punto di vista soggettivo, la difesa della razza si avvicina non poco al tema della difesa penale dello Stato uscito

dalla Rivoluzione, donde il carattere logico polemico, strumentale di essa, in quanto che il Regime deve difendersi da tutte le forze e tendenze controrivoluzionarie. E poichè è risaputo che l'elemento motore della controrivoluzione mondiale contro il Fascismo è l'elemento ebraico, tutt'uno col bolscevismo (1), se, a misura e fino a che questo attacca o mira ad attaccare, data la solidarietà internazionale della razza ebraica, il Regime fascista, logica e necessaria ne viene, ed in senso proporzionale, la reazione di difesa del Regime stesso. La rivoluzione anche su questo punto, particolarmente anzi su questo, non può essere inerte di fronte alla controrivoluzione.

È chiara la differenza fra la difesa della razza dal punto di vista oggettivo e da quello soggettivo. La difesa della razza dal punto di vista soggettivo ossia politico, non è poi oggi più solo un fatto particolare, ma è un fatto che si va contemporaneamente generalizzando in quasi tutti gli Stati, dato il carattere internazionale della presa di posizione e dell'attacco della razza ebraica, come unità, ai regimi che si vanno organizzando e consolidando su basi sociali e politiche autoritarie.

Sempre sotto l'aspetto politico, va subito qui notato, come risulta dall'esposizione delle nostre leggi in materia, che il nostro Regime, in questa opera di difesa si è anche ispirato al principio romano dell'equità, donde l'istituto, che merita di essere attentamente elaborato dal lato tecnico dal giurista, della cosiddetta « discriminazione »; per virtù della quale, nello Sta-

---

(1) Dichiarazione del Gran Consiglio del 6 ottobre 1938-XVI. Fra gli scritti principali in materia vedi: MUSSOLINI, *Scritti e discorsi*, Hoepli, passim. Per una sintesi del pensiero mussoliniano vedi l'art. di GAYDA V., *La razza nel pensiero di Mussolini*, « Giornale d'Italia », 6 agosto 1938-XVI; ORANO P., *Gli ebrei*, Roma Editrice Pinciana, 1938. Vedi anche MAZZETTI, *La questione ebraica in un secolo di cultura italiana*, Modena 1938; LOLLI M., *Ebrei Chiesa e Fascismo*, Tivoli 1938; INTERLANDI T., *Contra Judaeos*, Roma 1938; FARNACCI R., *La Chiesa e gli ebrei*, Cremona 1938; COPPOLA F., *La Vittoria bifronte*, Roma 1936; PENNISI P., *Presa di posizione francamente razzista*, Grassano 1938.

to fascista, i discriminati che abbiano particolari benemerienze individuali od anche familiari, verso la Nazione e verso il Regime, non sono considerati fuori dello Stato.

Ciò premesso, la legislazione sulla difesa della razza è prima di tutto rilevante, ai fini della nostra trattazione, in quanto essa modifica, per ciò che concerne gli ebrei e per qualche riflesso in generale anche i « non ariani », pur lasciando immutato il rapporto di sudditanza, il rapporto di cittadinanza (1) agli effetti e civilistici e pubblicistici, ed in generale lo *status* della persona.

Convieni qui notare che mentre la sudditanza implica un vincolo generale e permanente di totale appartenenza dei soggetti allo Stato, dove questa appartenenza ha carattere puramente passivo, la cittadinanza invece implica non solo l'appartenenza, ed una appartenenza attiva, non passiva, ma la partecipazione più o meno piena alla vita dello Stato, la titolarità ed il possesso di diritti pubblici soggettivi, lo *status activae civitatis* cioè, e soprattutto un rapporto di fedeltà, — donde — il diritto e l'obbligo del servizio militare del cittadino allo Stato. Le leggi sulla difesa della razza, che passiamo brevemente ad indicare, importano innanzi tutto la modificazione per gli ebrei, dello stato di cittadinanza, come risulta particolarmente dall'esenzione dei medesimi dal servizio militare (art. 10 a) R. D. L. 17 nov. 1938 n. 1728).

Le leggi sulla difesa della razza sono le seguenti (2):

---

(1) Sulla sudditanza vedi QUADRI R., *La sudditanza nel diritto internazionale*, Cedam, Padova, 1938. Sulla cittadinanza, DE DOMINICIS, *Sulla legge della cittadinanza del 13 giugno 1912*, Studi nelle scienze giuridiche e sociali nella R. Università di Pavia; DEGNI F., *Cittadinanza 1921*, Torino: a Voce Cittadinanza nel Nuovo Digesto Italiano 1938, Torino; DE RUGGIERO R., *Istituzioni di diritto civile*, Ediz. V, Palermo 1937, vol. I; RANELLETTI, *Istituzioni di diritto pubblico*, cit.

(2) Vedi relazioni governative sui disegni di legge relativi alla Camera e al Senato; la relazione dell'On. Pierantoni alla Camera, la relazione dell'On. Cogliolo al Senato.

1) Il R. D. L. 7 settembre 1938 XVI n. 1381 contenente provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri;

2) Il R. D. L. 17 novembre 1938 XVII n. 1728 contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

3) Il R. D. L. 15 novembre 1938 XVII n. 1779 di integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana.

Per effetto della prima legge, gli stranieri ebrei che avevano acquistato la cittadinanza italiana, posteriormente al 1 gennaio 1919, la perdono per revoca *ope legis*.

Per virtù della seconda legge, che è la legge più ampia e generale, bisogna distinguere gli effetti di essa: A) dal lato civilistico: a) sul matrimonio e sullo stato di famiglia; b) sulla proprietà; B) dal lato pubblicistico: a) sulla capacità militare; b) sulla tutela; c) sul rapporto di impiego pubblico; e) di alcune imprese particolarmente importanti dal lato nazionale, come le società di assicurazioni.

Per virtù della terza legge; si modifica la posizione di diritto pubblico degli ebrei per quanto riguarda l'educazione e l'istruzione.

Circa il matrimonio e la famiglia son notevoli le limitazioni per gli ebrei e i non ariani del diritto di contrarre matrimonio con «cittadini italiani di razza ariana», e quelle concernenti la patria potestà (art. 11 legge 17 novembre 1938 n. 1728). Per quanto riguarda la proprietà, gli ebrei non possono, per i beni immobiliari, possedere terreni aventi complessivamente un estimo superiore a L. 5.000 (art. 10 D. L. 17 novembre 1938 XVII) e fabbricati per un imponibile superiore a L. 20.000 (art. 10 e medesimo decreto legge); per la proprietà mobiliare gli ebrei non possono avere proprietà o gestione di «aziende interessanti la difesa della Nazione» e delle aziende che impieghino cento e più persone (art. 10 c).

Più notevoli delle limitazioni e delle incapacità di diritto privato sono quelle di diritto pubblico, dato il principio da cui siamo partiti che con le leggi in esame viene modificato il rapporto fondamentale di cittadinanza.

Prima di tutto i cittadini ebrei, per effetto della deliberazione del Gran Consiglio del 6 ottobre 1938 XVI, che, a sua volta, espressamente rinvia ad una futura legge sull'acquisto della cittadinanza, non possono far parte del P. N. F.. Ora è ben noto che la condizione e la fonte del possesso e dell'esercizio dei diritti politici attivi di cittadinanza nello Stato fascista, specialmente per l'assunzione di cariche ed uffici pubblici, sono date normalmente dall'appartenenza al P. N. F.

Per effetto dell'art. 10 a) della legge 17 novembre 1938 il cittadino ebreo « non può » prestare servizio militare in pace e in guerra.

Per la tutela, lo stesso art. 10 b) dispone che il cittadino italiano di razza ebraica non può esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica.

Per virtù dell'art. 13 della stessa legge, non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica le Amministrazioni statali, il P. N. F., gli enti autarchici territoriali, gli enti parastatali e pubblici, gli enti sindacali ecc.

Quanto all'incapacità, attiva e passiva, di apprendere e di insegnare in istituti scolastici, pubblici e privati, bisogna tenere presente gli art. 1 e 3 del testo unico 15 novembre 1938 - n. 1779.

Anche qui va notato che in omaggio al principio d'equità, il Regime ha concesso agli ebrei di potere apprendere ed insegnare nelle scuole, elementari e medie, da essi istituite ed organizzate. Gli ebrei non possono anche far parte di « Accademie, Istituti ed Associazioni di scienze lettere ed arti ».

Dopo le leggi menzionate è venuta la promulgazione del



I° Libro del Codice Civile concernente la persona e la famiglia. In esso, e nella Relazione che lo precede e negli art. 1, 89, 340 e 346, è richiamato il concetto di razza a proposito della capacità della persona, del matrimonio e della tutela. Notevole specialmente è l'art. 1 che statuisce «le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali».

Non si può chiudere questo paragrafo senza fare un accenno alla difesa della razza per quanto concerne l'integrità e la potenza del nostro Impero. E qui innanzi tutto vanno richiamate le leggi emanate fin dalla fondazione dell'Impero per vietare e reprimere severamente il meticcio specialmente il R. D. L. 12 aprile 1937 n. 88, ma soprattutto deve essere ricordato che il primo impulso alla difesa protettiva della razza nel Regno è venuto appunto dalla necessità imperiale della salvaguardia e dell'integrità della popolazione italiana dell'Impero.

### 13. — *La difesa penale dello Stato fascista.*

La trattazione dello Stato fascista nella Dottrina dello Stato non sarebbe completa, se si tacesse e non si desse almeno un fugace cenno della difesa penale di esso, in relazione alla legge 25 novembre 1926 n. 2008 istitutiva del Tribunale speciale, e al nuovo Codice penale, nonché a quello di Procedura penale. Ma, prima di tutto, il diritto penale dello Stato fascista non solo nulla aggiunge alla teoria dello Stato, ma questa invece *presuppone* come suo caposaldo fondamentale e come sua stessa ragion d'essere; il diritto penale fascista essendo la più immediata conseguenza e sanzione della nuova concezione e del nuovo modo di essere dello Stato; per cui, chi vuole

avere un disegno ed una trattazione completa ed organica della teoria dello Stato fascista non deve che leggere ed approfondire la magistrale relazione di Alfredo Rocco al nuovo Codice penale. In secondo luogo, da un punto di vista strettamente sistematico, la teoria generale dello Stato fascista cede qui il posto, per ragioni di competenza, al Diritto penale fascista e alle non poche ed autorevoli trattazioni in materia.

La nuova concezione della pena e del diritto penale, attuati dallo Stato fascista con tutta la sua organica legislazione, discende da tutto il complesso delle idee, delle nozioni, dei valori sullo Stato, e in ordine al concetto stretto della difesa della sostanza e della personalità dello Stato contro tutti i suoi attacchi, e in ordine a tutte le categorie dei suoi beni morali, religiosi, sociali e giuridici da conservare e da salvaguardare contro tutti gli attentati, e contro tutte le loro lesioni e violazioni. È il Diritto penale che qui prende luce dalla Teoria dello Stato; non viceversa. Per modo che, tutto quanto è stato svolto nei paragrafi precedenti in ordine alla genesi e alla natura ed ai modi di essere dello Stato fascista, porta, come una specie d'introduzione, alla spiegazione del nuovo sistema penale e dei suoi concetti ed istituti. Basti riflettere solo su questo punto che l'accresciuto ed intensificato rigore punitivo, già auspicato nella dottrina e nella filosofia per la difesa e la conservazione dei beni e dei valori più fondamentali della società e dello Stato da scrittori come, per citare solo pochi nomi, il Renan, il Taine, il Sorel, il Pareto, contro la dissoluzione individualistica della Società e del costume, attuato con piena consapevolezza e forza dallo Stato fascista, non è che l'espressione e la conseguenza dell'accresciuto ed intensificato sentimento dello Stato. Il quale, a sua volta, nella maggiore energia del sistema punitivo trova, in ultima istanza, quando vengano meno tutti i mezzi morali ed educativi dallo Stato fascista predisposti con tutto il ricco e vario apparecchio delle sue istituzio-

ni, la sua tutela e garanzia contro la sinistra insorgenza di ogni possibilità dell'egoismo e del male (1).

Rinviamo poi alla parte V, al capitolo sulla Dittatura, e propriamente a quell'aspetto particolare della dittatura da noi denominata «dittatura giuridica», differenziata dalla «dittatura rivoluzionaria», basata la prima sul concetto di «forza», la seconda sul concetto di «violenza», e al paragrafo sulla «dittatura rivoluzionaria», la discussione sul fondamento filosofico, sempre in sede di Teoria dello Stato, e non in sede di Diritto penale positivo, della difesa eccezionale dello Stato, in quanto Stato rivoluzionario, promanante dalla Rivoluzione in pieno corso di attuazione, per mezzo degli istituti rivoluzionari, ed appunto perciò eccezionali, della Giustizia penale straordinaria.

Se lo Stato pienamente formato ha il diritto elementare e più ancora il dovere essenziale di difendersi contro tutti gli attacchi, vieppiù ed a maggior titolo ha il diritto ed il dovere di difendersi da tutti gli attentati, gli assalti e i ritorni offensivi controrivoluzionari, lo Stato in formazione e cioè la Rivoluzione. Una rivoluzione invero che non si difenda contro la controrivoluzione è una contraddizione logica, come dire la vita che non vuol vivere e dimentica e perde la volontà di vivere, un assurdo morale e giuridico, una suprema immoralità.

---

(1) Oltre la Relazione Rocco al nuovo Codice penale, V., fra i diversi trattati di diritto penale secondo il nuovo Codice, specialmente G. MAGGIORE, *Principi di diritto penale*, vol. I, pag. 76 e segg.; vol. II, pag. 18, Bologna, Zanichelli; MANZINI, *Trattato di diritto penale*, 1932, vol. I, pag. 92; BRASIELLO, *Il nuovo Codice penale*, 1931, vol. I, pag. XII. V. inoltre: A. DE MARSICO, *I delitti contro lo Stato nella evoluzione del diritto pubblico*, Bari, 1927, negli *Atti del Seminario della R. Università di Bari*; U. CONTI, *I delitti contro la personalità dello Stato nel nuovo Codice penale*, in *Rivista Penale*, 1931, pag. 608 e segg., e V. SINAGRA, *La difesa della personalità dello Stato*, Napoli, La Floridaiana, 1935; VEZIO CRISAFULLI, *Il concetto di Stato nel Codice penale*, estratto dalla *Rivista Penale*, Roma, 1935.

La rivoluzione ha, a sua volta, di fronte a se stessa, allo spirito ed alla storia, i suoi supremi ed inviolabili doveri, e sopra tutto il diritto ed il dovere di difendersi, mercè anche, nell'estrema ipotesi, il rigore delle leggi e delle sanzioni penali eccezionali, che danno luogo appunto al concetto ed all'istituto della giustizia penale, eccezionale e straordinaria, cioè, per quanto riguarda il nostro sistema al « Tribunale speciale per la difesa dello Stato » (1).

---

(1) Vedi M. MANFREDINI, *I delitti di competenza del Tribunale speciale*, Città di Castello, 1931; e A. LONGHI, *Anticipazione della riforma penale*, Milano, 1931, pag. 124.

Il Tribunale speciale fu istituito con la legge 25 novembre 1926 n. 2008, con la durata di anni cinque. Con la legge 4 giugno 1931 n. 674 la durata del Tribunale veniva prorogata per altri cinque anni. Con il R. D. L. 15 dicembre 1936 n. 2136, lo stesso veniva prorogato fino al 1941.

La rivoluzione ha, a sua volta, di fronte a se stessa, allo spirito ed alla storia, i suoi supremi ed inviolabili doveri, e sopra tutto il diritto ed il dovere di difendersi, mercè anche, nell'estrema ipotesi, il rigore delle leggi e delle sanzioni penali eccezionali, che danno luogo appunto al concetto ed all'istituto della giustizia penale, eccezionale e straordinaria, cioè, per quanto riguarda il nostro sistema al « Tribunale speciale per la difesa dello Stato » (1).

(1) Vedi M. MANFREDINI, *I delitti di competenza del Tribunale speciale*, Città di Castello, 1931; e A. LONGHI, *Anticipazione della riforma penale*, Milano, 1931, pag. 124.

Il Tribunale speciale fu istituito con la legge 25 novembre 1926 n. 2008, con la durata di anni cinque. Con la legge 4 giugno 1931 n. 674 la durata del Tribunale veniva prorogata per altri cinque anni. Con il R. D. L. 15 dicembre 1936 n. 2136, lo stesso veniva prorogato fino al 1941.

## BIBLIOGRAFIA

- Vedi: MUSSOLINI, articoli vari sul *Popolo d'Italia*, raccolti nel volume *Diuturna*, Milano, 1924, e nella rivista *Gerarchia* e particolarmente *Scritti e discorsi*, Milano, Hoepli. E specialmente, *La dottrina del Fascismo*, Roma, 1932.
- AVENATI C., *Fascismo - L'insurrezione*, Torino, Hoepli 1938.
- BATTAGLIA F., *Dall'individuo allo Stato*, in *Rivista Inter. di Filosofia del Diritto*, Roma, 1933; e *Lo Stato*, in *Studi Senesi*, fasc. 4-5, 1936.
- BIONDI B., *Romanità e Fascismo*, in *Annuario della R. Univer. di Catania*, 1928.
- BODRERO E., *Auspici d'Impero*, Milano, 1925.
- BORTOLOTTO G., *Lo Stato e la Dottrina corporativa*, Bologna, 1930; *Governo e governati del tempo nostro*, Milano, Hoepli, 1933; e *Politica corporativa*, Milano, Hoepli, 1934; *Storia del Fascismo*, Hoepli 1938.
- BOTTAI G., *Commento alla Carta del Lavoro*, Roma, 1927; *Esperienza corporativa*, Roma, 1930; *Le Corporazioni*, Milano, 1933.
- BOTTAI G., TURATI A. e diversi autori, *La Carta del Lavoro*, Roma, 1929.
- CANEPA A., *Sistema di Dottrina del Fascismo*, Roma, 1937, voll. 3.
- CARDONE D. A., *I presupposti filosofici della nuova Dottrina dello Stato*, Milano, 1929.
- CARENA A., *Lo Stato fascista*, Pavia, 1928.
- CARLI F., *Teoria generale dell'economia corporativa*, Milano, 1931.
- CARLINI A., *Filosofia e religione nel pensiero di Mussolini*, Roma, 1934.
- CESARINI SFORZA W., *Corso di Diritto Corporativo*, Padova, 1934.
- CHIARELLI G., *Lo Stato corporativo*, Padova, 1936.

- CHIRURO G. A., *La storia della Rivoluzione fascista*, voll. 5, Firenze, Vallecchi, 1929.
- CICALA B., *Lo Stato fascista e la scienza giuridica*, in *Annuario Ist. Sup. Cesare Alfieri*, Firenze, 1933.
- CIMMINO F. N., *Interpretazione del pensiero mussoliniano: la Rivoluzione*, nella rivista *Fascismo*, gennaio 1938.
- COFFOLA F., *La crisi italiana*, Roma, 1915; *La Rivoluzione fascista e la politica mondiale*, Roma, 1924.
- CORRADINI E., particolarmente, *Il Nazionalismo italiano*, Milano, Treves, 1914; *La marcia dei produttori*, Roma, l'Italiana, 1916; *Il regime della borghesia produttiva*, Roma, l'Italiana, 1918; *L'unità e la potenza delle Nazioni*, Firenze, Vallecchi, 1922; *La riforma politica in Europa*, Milano, 1929.
- CORSO G., *Lo Stato fascista*, Roma, 1929.
- COSTAMAGNA G., *Diritto corporativo italiano*, Torino, 1928, seconda edizione; *Elementi di Diritto costituzionale corporativo fascista*, Firenze, 1929; *Diritto pubblico fascista*, Torino, 1934; *Storia e Dottrina del Fascismo*, Torino, 1938.
- CROSA E., *Saggio d'una teoria dello Stato corporativo*, in *Il Diritto del Lavoro*, 1931.
- CURCIO C., *Per la teoria generale dello Stato Fascista*, in *Riv. Int. di Filosofia del Diritto*, Roma, 1930, fasc. II; *La coscienza dello Stato*, in *Riv. Int. di Filosofia del Diritto*, marzo-aprile, 1932; *Il principio corporativo nell'ordine sociale*, nel volume *Le Corporazioni fasciste* di LOJACONO.
- D'ANDREA U., *Mussolini, motore del secolo*, Milano, Hoepli, 1937.
- DE FRANCESCO G. M., *Dottrina fascista dello Stato e dottrine tradizionali*, Milano, Giuffrè, 1936.
- DEL VECCHIO G., *Saggi intorno allo Stato*, Roma, 1935.
- DE MARSICO A., *La riforma della legislazione*, Mondadori, 1934.
- DE MONTEMAYOR G., *Lo Stato fascista*, Palermo, 1928.
- DE STEFANI A., *L'ordine economico nazionale*, Bologna, 1935.
- ERCOLE F., *Dal Nazionalismo al Fascismo*, Roma, 1928; *La Rivoluzione fascista*, Palermo, 1936.
- FANTINI O., *Stato e lavoro*, Roma, Libreria del Littorio, 1928.

- FARINACCI R., *Storia della Rivoluzione fascista; Il 1919*, vol. I, Cremona, 1937.
- FODERARO S., *La milizia volontaria e le sue specialità: Ordinamento giuridico*, Cedam, Padova, 1939.
- GENTILE G., *Che cos'è il Fascismo*, Firenze, 1924; *Origine e dottrina del Fascismo*, Roma, 1929.
- GIAMPAOLI M., 1919, Milano, 1928.
- GIANI N., *Lineamenti su l'ordinamento sociale dello Stato Fascista*, Milano, Giuffrè, 1934; *La mistica come dottrina del Fascismo in Dottrina Fascista*, aprile XVI; *Lo Stato Fascista in Enciclopedia Bompiani*, 1938.
- GIULIANO B., *La formazione storica del Fascismo*, nel volume *Mussolini e il suo Fascismo*, di parecchi autori, a cura di C. GUTKIND, Firenze, 1927; e *Elementi di cultura fascista*, Bologna, Zanichelli, 1929.
- GIUNTA F., *Essenza dello Squadristo*, Roma, Libreria del Littorio, Anno IX.
- GORGOLINI P., *Il Fascismo nella vita italiana*, Torino, 1922.
- GUGLIELMI, *Orientamenti in Fascismo*, 1938 n. 2.
- GUIDI D., *Principi generali di diritto corporativo*, Roma, 1931.
- LAMANNA E. P., *La vita dello Stato nell'Italia fascista*, Firenze, 1934.
- LEIBHOLZ G., *Il secolo XX e lo Stato totalitario del presente*, in *Riv. Int. di Filosofia del Diritto*, fasc. I, 1938.
- LEICHT P. S., *Precedenti del Fascismo nella Storia d'Italia*, in *Civiltà Fascista*, Roma, giugno, 1936.
- LOJACONO L., e autori diversi, *Le Corporazioni fasciste*, Milano, Hoepli, 1935.
- LONGHITANO R., *Alle basi del Regime*, Roma, 1937; *Rivoluzione Nazionale*, Catania 1935.
- MAGGIORE G., *Un Regime e un'Epoca*, Milano, 1929; *Imperialismo e Impero fascista*, Palermo, 1937.
- MARAVIGLIA M., *Le riforme costituzionali e il fondamento dello Stato fascista*, in *Scuola e Cultura*, Annali della Istruzione Media, anno VIII, quaderno V-VI; *Alle basi del Regime*, Roma, Libreria del Littorio, 1929; *Momenti di vita italiana*, Roma, 1929.
- MAZZEI V., *La quintessenza del Fascismo*, nella rivista *Regime Corporativo*, febbraio 1937.
- MICHELIS R., *Corso di Sociologia politica*, Milano, 1927; *Italian von heute*, Zurich u. Leipzig, Orell Fussli Verlag, 1930.

- MISSIROLI M., *L'Italia d'oggi*, Bologna, 1932.
- NAVARRA E., *Introduzione al diritto corporativo*, Milano, 1929.
- NOTO SARDEGNA G., *La dottrina dello Stato e dei Sindacati*, Ist. Grafico Edit. Siciliano, Palermo, senza data.
- OLIVETTI A. O., *Lineamenti del nuovo Stato italiano*, Roma, Libreria del Littorio, 1930.
- ORANO P., *Dal Sindacalismo rivoluzionario allo Stato sindacalista*, Discorso alla Camera dei Deputati, Roma, 1926.
- ORIANI A., *La lotta politica*, Firenze, 1918; *La rivolta ideale*, Bologna, 1926.
- OTTAVIANO C., *Le basi metafisiche dello Stato fascista. La teoria dell'individuo*, in *Rivista di Cultura*, fasc. 3-4, 1932.
- PAGANO A., *Idealismo e nazionalismo*, Treves, 1928.
- PAGLIARO, *Il Fascismo: commento alla Dottrina*, Roma, 1933.
- PELLIZZI C., *Problemi e realtà del Fascismo*, Vallecchi 1924.
- PENNISI P., *Etica cristiana e Politica fascista*, 1938.
- PEREGO L., *Le premesse ideali dello Stato Fascista Corporativo*, in *Rivista Int. di Filosofia Politica e Sociale*, Genova, 1937.
- PETRONI C., *L'essenza dello Stato fascista*, Roma, 1927.
- PIGHETTI G., *Fascismo Sindacalismo Corporativismo*, Roma, 1936.
- PINI e BRESADOLA F., *Storia del Fascismo*, Roma, 1928, II Ediz., Roma, 1938.
- PIRRO B., *La dottrina del Fascismo nel pensiero di Michele Bianchi*, Roma, 1938.
- PUCHEZZI A. C., *Il Fascismo scientifico*, Torino, 1926.
- RENDA A., *Stato e Classi*, Milano, 1925.
- ROCCO A., *La dottrina politica del Fascismo*, Roma, 1925; e *La trasformazione dello Stato*, Roma, 1927; *Scritti e discorsi politici*, vol. III, Milano, 1938.
- ROSSONI E., *Le idee sulla ricostruzione, discorsi sul Sindacalismo*, Firenze, 1923; e articoli sulla rivista *La Stirpe*.
- SINAGRA V., *Principi del nuovo diritto costituzionale italiano*, Napoli, 1935.
- SOLMI A., *La genesi del Fascismo*, Milano, Treves, 1933.
- SPAMPANATO B., *Idee e baionette*, Napoli, 1932; e *Democrazia fascista*, Roma, 1932.

- SPINETTI G. S., *L'Europa verso la Rivoluzione*, Roma, 1936; e *Spirito della Rivoluzione fascista, Antologia degli « Scritti e discorsi » di Mussolini*, Milano, 1937.
- SPIRITO U., *Individuo e Stato nella concezione corporativa*, in *Atti del secondo convegno di studi sindacali e corporativi*, Roma, 1932, Vol. I.
- VALITUTTI S., *Introduzione e note alla Dottrina del Fascismo di B. Mussolini*, Firenze, 1937.
- VOLPE G., *Storia del movimento fascista*, Milano, Treves, 1932.
- VOLFICELLI A., *Corporativismo e scienza giuridica*, Firenze, 1934.
- ZANGARA V., *Rivoluzione sindacale*, Roma, 1927; *I Sindacati e lo Stato*, Roma, 1929.
- Dottrina e politica fascista*, raccolta di prolusioni di parecchi autori alla Facoltà di Scienze Politiche di Perugia, Perugia-Venezia, 1930.
- Le origini e lo sviluppo del Fascismo*, a cura del Partito Nazionale Fascista, Libreria del Littorio, Roma, anno X.
- Per i miei scritti, vedi: *Stato e Sindacati* in *Riv. Internaz. di Filos. del Dir.*, Roma, gennaio 1923; *Che cos'è il Fascismo?*, Milano, 1924; *Stato Nazionale e Sindacati*, Milano, 1924; *Lo Stato fascista*, Bologna, 1925; *Sindacalismo*, nel volume *La Civiltà Fascista*, Torino, 1928; *Il Sentimento dello Stato*, Roma, 1929; *Il diritto sindacale e corporativo*, Perugia, 1930; *Stato e diritto*, Modena, 1931; *Rivoluzione e Costituzione*, Milano, 1933; *Popolo Nazione Stato*, Firenze, 1933; *Per la storia del Sindacalismo fascista*, in *Quaderni di segnalazione*, Roma, 1933; *Economia mista*, Milano, 1936.

\* \* \*

N. B. - Gli scritti riguardanti la razza e la dottrina razziale del Fascismo trovansi indicati nella nota al paragrafo VI di questa parte dedicato ai rapporti fra « Nazione e razza » e nelle note del paragrafo II sulla « Difesa della razza ».





## INDICE - SOMMARIO

<i>Prefazione alla 1ª edizione</i> . . . . .	pag. VII
<i>Prefazione alla 2ª edizione</i> . . . . .	» XVII

### PARTE I.

#### Lo Stato fascista nella Dottrina dello Stato.

##### CAPITOLO UNICO

##### Lo Stato nuovo.

1. Genesi dello Stato fascista . . . . .	pag. 3
2. La natura ideale del Fascismo. Il Fascismo come «conservazione rivoluzionaria» . . . . .	» 8
3. Gli elementi dello Stato fascista. La restaurazione politica e l'instaurazione sociale nello Stato fascista . . . . .	» 14
4. Sindacalismo; Nazionalismo; Fascismo . . . . .	» 17
5. Il lato politico ed il lato sociale dello Stato. Il rapporto fra lo Stato e i Sindacati. Lo Stato-società; lo Stato-classe; lo Stato-polo; lo Stato-nazione. In nota: rapporti fra lo Stato fascista e lo Stato di Hegel . . . . .	» 20
6. Nazione e Razza. Rapporti fra i due concetti . . . . .	» 31
7. Struttura e funzioni dello Stato fascista. Lo Stato sindacale-corporativo . . . . .	» 36
8. Stato ed economia. La corporazione . . . . .	» 39
9. Lo Stato fascista nell'ordinamento giuridico. Leggi costituzionali sociali; politiche. La Carta del lavoro. Le istituzioni e gli organi fondamentali. Legislazione ed esecuzione . . . . .	» 46
10. Lo Stato-partito. Lo Stato militare ed il cittadino-soldato . . . . .	» 59
11. I caratteri; la qualificazione, e la denominazione dello Stato fascista. La statocrazia come formula ideale dello Stato fascista . . . . .	» 63

12. La difesa della razza . . . . .	pag. 71
13. La difesa penale dello Stato fascista . . . . .	» 77
Bibliografia . . . . .	» 81

## PARTE II.

**La Stato fascista nel Diritto pubblico positivo.**

## CAPITOLO PRIMO

**Concetti generali e gli istituti fondamentali.**

1. Criteri di metodo e di studio. Il diritto costituzionale fascista; le leggi; la prassi; la dottrina; la storia. Il metodo giuridico ed i suoi limiti. Le leggi costituzionali; le leggi costituzionali rivoluzionarie. L'instaurazione rivoluzionaria. L'atto fondamentale della Rivoluzione: il Proclama del Quadrumvirato. Il diritto rivoluzionario: organi provvisori; costituenti; costituzionali . . . . .	pag. 90
2. Il potere politico o corporativo dello Stato ed i suoi presupposti sociali politici e giuridici. La crisi della democrazia parlamentare. Regime parlamentare e Regime fascista . . . . .	» 105
3. La divisione dei poteri come specificazione di organi e di funzioni, e la coordinazione dei poteri. Critica della teoria dei « tre poteri ». La funzione di governo ossia corporativa o politica dello Stato. La Costituzione; l'indirizzo politico; le leggi. Natura della funzione di governo e sua denominazione . . . . .	» 110
4. L'Organo supremo. Dalla funzione politica alla determinazione del titolare di essa. La gerarchia degli organi costituzionali. Il Capo dello Stato; il Capo del Governo; il Gran Consiglio del Fascismo. L'Organo supremo come organo complesso. Le relazioni statiche e dinamiche fra i tre elementi dell'Organo supremo. La Monarchia e il P. N. F. . . . .	» 129
5. La forma di governo: il regime fascista del Capo del Governo. La forma di governo desunta dalla posizione costituzionale dell'Organo supremo. Confronto fra il Regime fascista e l'attuale regime inglese superparlamentare a « Premier ». Perfezione e superiorità del Regime fascista nell'evoluzione delle forme di governo, in quanto piena realizzazione del regime popolare. Il Segretario del P. N. F. nel nostro ordinamento costituzionale e la forma di governo . . . . .	» 134
6. Il Capo del Governo: ampiezza ed intensità dei suoi poteri e delle sue attribuzioni. Sua posizione gerarchica rispetto agli altri Ministri, suoi puri collaboratori tecnici. Gerarchia in senso amministrativo e in senso costituzionale . . . . .	» 145

7. La dinamica delle relazioni fra il Capo del Governo e gli altri organi dello Stato, ed il Partito come fulcro giuridico ed istituzionale cardine del Regime fascista. Nesso organico fra la Monarchia e il P. N. F.. L'unità sostanziale tra il Re, il Popolo, il Partito. Il Gran Consiglio. La prerogativa suprema del Re: la scelta e la nomina del Capo del Governo. (In nota: la progressiva delimitazione della competenza legislativa materiale del Parlamento e la crisi della legge formale. I gradi del potere legislativo ed il problema della gerarchia delle norme giuridiche e della giurisdizione costituzionale) . . . . .

pag. 148

## CAPITOLO SECONDO

**La Camera dei Fasci e delle Corporazioni.**

1. Considerazioni generali . . . . .	pag. 155
2. Composizione e procedimento di formazione dell'organo . . . . .	» 169
3. Costituzione organica della Camera . . . . .	» 177
4. Le funzioni; il funzionamento; il metodo del lavoro legislativo della nuova Camera . . . . .	» 184
Bibliografia . . . . .	» 203

## PARTE III.

**Teoria generale del Sindacato.**

## CAPITOLO PRIMO

**Il Sindacato nello Stato fascista. Presupposti e concetti fondamentali.**

1. Passaggio dallo studio dello Stato fascista in generale allo studio del Sindacato, della Corporazione, del Partito . . . . .	pag. 215
2. Limitazione metodica dell'argomento. Il Sindacato fascista. Nozioni e questioni logiche, metodologiche e sistematiche preliminari. Il Sindacato; l'Organizzazione sindacale; l'Ordinamento sindacale. Ordinamento sindacale e Ordinamento corporativo. L'inquadramento sindacale. Il concetto di « categoria » e il concetto di « ramo di produzione » . . . . .	» 219
3. Sindacato e Sindacalismo. I sistemi di Sindacalismo ed il Sindacalismo fascista; il Sindacalismo di Stato; il Sindacalismo corporativo . . . . .	» 237

4. I Sindacati dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro. Precedenza storica dei primi. Il Sindacalismo rivoluzionario operaio come espressione del mestiere; il Sindacalismo socialista come espressione della classe; il Sindacalismo fascista come espressione della società divisa, e organizzata in professioni . . . . . pag. 243
5. L'essenza del Sindacalismo fascista. Questa essenza è etico-educativa . . . . . » 248
6. Attualità e crescente importanza del Sindacato nella vita dello Stato . . . . . » 262

## CAPITOLO SECONDO

**Il Sindacato nello Stato fascista. Sua natura sociale e giuridica. Sua formazione e costituzione. Sue funzioni.**

1. La questione del nome Sindacato. Origine e usi della parola «sindacato». Il Sindacato inteso come associazione professionale . . . . . pag. 271
2. Natura sociale e natura giuridica del Sindacato. Concetto sociale e concetto giuridico di esso. Il Sindacato socialmente, è un ente professionale etico-educativo; giuridicamente, è un ente autarchico professionale . . . . . » 275
3. Il rapporto etico-giuridico fondamentale tra Stato e Sindacato. Il riconoscimento del Sindacato. Natura istituzionale e rivoluzionaria di questo riconoscimento . . . . . » 286
4. La struttura sindacale dello Stato fascista. Riconferma della natura giuridica autarchica del Sindacato. Nozioni dello Stato pluralista e dello Stato monista. Lo Stato sindacale-corporativo è uno Stato tipicamente monista . . . . . » 293
5. La formazione del Sindacato in senso giuridico ed in senso storico. Iscritti nel Sindacato e rappresentati dal Sindacato. Tendenziale attenuazione della differenza delle due posizioni fino alla elisione di essa al limite del processo . . . . . » 300
6. La costituzione del Sindacato. Momento volontario ed elettivo di essa. Gli organi sindacali. Natura prevalentemente elettiva di essi . . . . . » 307
7. Le funzioni del Sindacato. Loro indeterminata ed inesauribilità materiali. Deduzione delle funzioni dal fine del Sindacato. Unità del fine; pluralità delle funzioni. Unità sostanziale del fine; distinzione formale dei fini del Sindacato. Tentativo di classificazione empirico-didattica delle funzioni del Sindacato . . . . . » 311

## NOTA

- Quadro dell'organizzazione sindacale italiana . . . . . pag. 317

## PARTE IV.

**Le Corporazioni e Teoria generale della Corporazione.**

## CAPITOLO PRIMO

## Principi generali

1. Il Corporativismo concepito come principio filosofico. Corporativismo economico e Corporativismo politico. Errore di ridurre il Corporativismo al puro piano economico. Unità di Fascismo e di Corporativismo . . . . . » 327
2. La corporazione e le Corporazioni. Sindacato e Corporazione. Sindacalismo corporativo e Corporativismo sindacale . . . . . » 331

## CAPITOLO SECONDO

**Che cosa sono e come sono costituite le Corporazioni.**

1. L'essenza delle Corporazioni e loro proprietà costitutive . . . . . pag. 333
2. La costituzione organica delle Corporazioni . . . . . » 335
3. Le funzioni delle Corporazioni. Preponderante rilevanza della loro funzione normativa ed esame di quest'ultima . . . . . » 338
4. Il funzionamento pratico delle Corporazioni. Il reale e l'ideale nella Corporazione . . . . . » 340

## CAPITOLO TERZO

**Che cosa fanno le Corporazioni.**

1. I problemi e i compiti delle Corporazioni . . . . . pag. 345
2. La funzione corporativa come esplicazione della potestà d'impero dello Stato. L'unità dell'attività dello Stato. Le funzioni, e gli atti dello Stato . . . . . » 347
3. Attività economica in senso materiale, ed in senso formale dello Stato. L'attività giuridico-economica dello Stato . . . . . » 352
4. I destinatari delle norme corporative. Che cos'è la produzione. L'esecuzione produttiva. Sua differenza dalla esecuzione amministrativa . . . . . » 352
5. Lo Stato e la produzione. Piano economico e piano produttivo. Direzione e gestione. L'autarchia. Autarchia economica in senso formale. L'economia corporativa come economia mista . . . . . » 356

6. Il diritto economico. Iniziativa privata ed autarchia. Iniziativa privata e libertà economica. La libertà come categoria spirituale e filosofica . . . . . pag. 359
7. Iniziativa privata e proprietà privata. Personalità e proprietà; lavoro e proprietà . . . . . » 361

## CAPITOLO QUARTO

**Le Corporazioni istituite. Il piano delle 22 Corporazioni.**

1. Il quadro delle Corporazioni ed i loro tre gruppi . . . . . pag. 363
2. Il ciclo produttivo per grandi rami di produzione come criterio costitutivo delle Corporazioni e della loro distinzione in tre gruppi . . . . . » 365
3. La relatività come criterio per la costituzione e la classificazione delle Corporazioni. Esplicazione di questo criterio di relatività in due leggi: la organicità decrescente e la generalità crescente delle Corporazioni. Natura strettamente « sperimentale » dell'ordinamento delle Corporazioni. Il Sindacato come elemento attivo delle Corporazioni. Statica e dinamica delle Corporazioni . . . . . » 368

## CAPITOLO QUINTO

**L'essenza giuridica della corporazione.**

1. Il problema della definizione sostanziale della corporazione. Teoria formale e teoria ontologica della corporazione . . . . . pag. 371
2. Riduzione del concetto di corporazione a quello di transazione. Procedimento metodico di questa riduzione e sua base e giustificazione logica. Rapporti, affinità e differenze fra i due concetti. Riferimento del concetto della corporazione al « contenuto » della transazione costituito dalle reciproche concessioni delle parti in contrasto . . . . . » 374
3. Atti corporativi in senso formale ed in senso materiale. La definizione ontologica della corporazione come transazione ricavata dai testi positivi riguardanti due atti corporativi in senso materiale: la sentenza collettiva del Magistrato del lavoro, e il contratto collettivo di lavoro . . . . . » 380
4. Contrasto di interessi; giurisdizione, transazione. La transazione di diritto civile, la transazione di diritto corporativo. Dall'analisi dei caratteri comuni dei due concetti all'analisi dei caratteri differenziali. Tre elementi della corporazione: a) il presupposto: contrasto d'interessi; b) lo scopo: la sintesi di essi; c) il mezzo: le reciproche concessioni delle parti. Il terzo elemento come contenuto materiale della corporazione e punto essenziale per la riduzione di questa transazione . . . . . » 385

5. Esame dei caratteri differenziali tra la corporazione e la transazione: 1) la transazione è un contrasto di diritti; la corporazione è un contrasto d'interessi; 2) la transazione è un contratto *inter partes*; la corporazione è un comando dello Stato *super partes*; per cui la corporazione è una transazione autoritaria; 3) nella corporazione non vi sono due ma tre interessi in giuoco, quelli delle associazioni contrapposte, e quelli *superiori* della produzione nazionale . . . . . pag. 389
6. Natura corporativa in senso sostanziale del contratto collettivo di lavoro. Rapporti fra il contratto collettivo di lavoro e la sentenza collettiva del Magistrato del lavoro . . . . . » 394
7. La corporazione è una transazione impropria; è cioè autoritaria, non contrattuale. La corporazione è in diritto pubblico ciò che la transazione è in diritto civile. La corporazione come funzione dello Stato; rapporto di essa con le altre funzioni statuali. In particolare, distinzione della corporazione dalla giurisdizione. Universalità della funzione corporativa nello Stato fascista . . . . . » 396
8. Passaggio dall'analisi giuridica a quella metagiuridica e filosofica della corporazione. Transazione corporativa e transazione commerciale. Natura etico-politica della prima; natura meramente economica della seconda. La corporazione non può studiarsi fuori dello Stato, ed essa è innanzi tutto un fatto dello Stato. Unica definizione sostanziale della corporazione è quella data dal Duce, a proposito della definizione dello Stato corporativo. Stato di diritto o Stato garante e Stato corporativo o Stato compositore. Economia, diritto, giustizia, corporazione, morale. Natura polemica e individualistica della giurisdizione; natura antipolemica e sociale della corporazione. La lotta per il trionfo dello spirito sociale dell'uomo nello Stato come momento morale dello Stato . . . . . » 400

## Appendice.

- Mozione presentata dal Duce ed approvata dall'Assemblea del Consiglio Nazionale delle Corporazioni il 13 novembre 1933-XII pag. 407
- Bibliografia . . . . . » 409

## PARTE V.

**Teoria generale del Partito.**

## CAPITOLO PRIMO

**Considerazioni generali di metodo sul Partito nella Dottrina dello Stato e nel Diritto pubblico.**

1. Il partito rivoluzionario nella Dottrina dello Stato e suo posto sistematico in essa . . . . . pag. 419

2. Il procedimento di formazione dello Stato fascista, ossia il Partito rivoluzionario come origine immediata e formale dello Stato fascista . . . . . pag. 423
3. Delimitazione dello studio del Partito sotto l'aspetto politico e sotto l'aspetto giuridico. Criteri di metodo . . . . . » 424
4. Le varie teorie sulla natura giuridica del Partito, particolarmente sul Partito come istituzione politica autarchica e come organo dello Stato. Le varie specie di istituzioni pubbliche. Nuovo concetto dell'autarchia e degli organi dello Stato . . . . . » 432

## CAPITOLO SECONDO

## Il Partito rivoluzionario ossia il Partito-Stato.

1. Il partito rivoluzionario come nozione pubblicistica a sé . . . . . pag. 447
2. Il partito rivoluzionario nella storia e nella dottrina dei partiti. Se il partito rivoluzionario sia ancora un partito e debba chiamarsi partito . . . . . » 452
3. Il partito rivoluzionario come partito di regime. Partiti di governo e partiti di regime. Il Partito socialista ed il Partito fascista come partiti rivoluzionari . . . . . » 458
4. Partito rivoluzionario e partito unico. Il partito unico nella concezione socialista e nella concezione fascista. Stato di partiti; Stato-partito . . . . . » 464
5. Il partito totalitario ed il partito unico. Differenza, non identità tra le due nozioni. Il partito unico può intendersi in due sensi: a) in senso giuridico e formale come ente processuale ossia come organo della rivoluzione; b) in senso sostanziale, come ente politico, ossia come organo dello Stato . . . . . » 470
6. La giustificazione del partito rivoluzionario. Il partito rivoluzionario come organizzazione militare . . . . . » 474
7. Il passaggio dal Partito-Stato allo Stato-partito . . . . . » 486

## CAPITOLO TERZO

## La dittatura rivoluzionaria.

1. Considerazioni generali e storiche . . . . . pag. 489
2. Esposizione e critica di alcune opinioni sulla dittatura . . . . . » 495
3. Le crisi dello Stato e le rivoluzioni . . . . . » 501
4. Distinzione, classificazione e analisi delle varie forme di dittatura. La dittatura costituzionale . . . . . » 503
5. La dittatura rivoluzionaria . . . . . » 507
6. Conclusione. La dittatura eroica . . . . . » 517

## NOTA

- 1) Sul concetto del cosiddetto Stato « forte » o « autoritario » . . . . . » 521

## CAPITOLO QUARTO

## Partito Regime Stato.

1. Posizione e determinazione critica e metodica del concetto di regime . . . . . pag. 527
2. Il concetto di regime nella recente dottrina politica e giuridica italiana . . . . . » 530
3. Il concetto di regime in rapporto a quello di rivoluzione . . . . . » 536
4. Il movimento interno ossia la dialettica del regime . . . . . » 543
5. Le istituzioni del Partito e quelle del Regime; le istituzioni del Regime e quelle dello Stato . . . . . » 548

## CAPITOLO QUINTO

## Lo Stato-Partito.

1. Lo Stato-Partito . . . . . pag. 557
  2. Lo Stato dei partiti, delle leghe, dei Sindacati (Partitismo, Leghismo, Sindacalismo) . . . . . » 558
  3. Il partito rivoluzionario. Il partito-Stato. « La formula politica » . . . . . » 559
  4. Modernità del concetto di rivoluzione e di partito rivoluzionario. L'unità e la continuità dello Stato; la vicenda e la successione delle forme di governo . . . . . » 561
  5. Socialismo rivoluzionario; Riformismo; Bolscevismo; Fascismo . . . . . » 563
  6. L'esperienza sovietica russa. La classe. La Nazione. Lo Stato oggetto, il Partito soggetto . . . . . » 565
  7. L'esperienza fascista. Contraddizione sovietica; verità fascista . . . . . » 566
  8. Il problema giuridico del P. N. F.. Dal Partito-Stato allo Stato-partito . . . . . » 567
  9. Insurrezione e dittatura come forme logiche della rivoluzione. Lo Stato-forma e lo Stato-sostanza . . . . . » 568
  10. Natura e scopo del P. N. F.. Istituzione ed organo dello Stato. Nuovo concetto degli organi dello Stato . . . . . » 569
  11. L'Uno politico: lo Stato; il pluralismo sociale: i Sindacati . . . . . » 577
  12. Il Partito e i Sindacati . . . . . » 578
  13. L'universalità del Fascismo; suo presupposto: il partito unico . . . . . » 579
- Bibliografia . . . . . » 583

## APPENDICE

- Sulla natura giuridica dell'Impero italiano d'Etiopia . . . . . » 587

